

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

### 19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 MARZO 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BALDI  
indi del Vice Presidente CARMENO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli in caso di calamità naturali ed avversità atmosferiche» (502), d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori

«Interventi per i danni causati dal maltempo in agricoltura» (1116), d'iniziativa del senatore Baldi e di altri senatori

«Provvedimenti straordinari per l'intervento sui danni causati dalle calamità atmosferiche dicembre 1984-gennaio 1985 in agricoltura» (1149), d'iniziativa del senatore De Toffol e di altri senatori

«Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni all'economia causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di dicembre 1984-gennaio 1985» (1155)

(Seguito della discussione e approvazione di un testo unificato) (1)

(1) Il testo approvato reca il seguente titolo «Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590».

##### PRESIDENTE:

– Baldi (DC) ..... Pag. 2, 4, 8 e *passim*  
– Carmeno (PCI) ..... 17

CARMENO (PCI) ..... 26

CASCIA (PCI) ..... 5, 8, 9 e *passim*

CIMINO (PSI) ..... 26

COMASTRI (PCI) ..... 17, 47

D'AMELIO (DC) ..... 46

DE TOFFOL (PCI) ..... 6, 9, 10 e *passim*

DIANA (DC), relatore alla Commissione .. 5, 9, 10  
e *passim*

FERRARA Nicola (DC) ..... 34

FIOCCHI (PLI) ..... 34, 52

MARGHERITI (PCI) ..... 3, 11, 12 e *passim*

MELANDRI (DC) ..... 4, 8, 9 e *passim*

MOLTISANTI (MSI-DN) ..... 24, 51

SANTARELLI, sottosegretario di Stato per  
l'agricoltura e le foreste ..... 6, 8, 9 e *passim*

SCLAVI (PSDI) ..... 7, 18, 33 e *passim*

URBANI (PCI) ..... 38, 42, 43 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 18,50.*

### **Presidenza del Presidente BALDI**

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

«Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli in caso di calamità naturali ed avversità atmosferiche» (502), d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori

«Interventi per i danni causati dal maltempo in agricoltura» (1116), d'iniziativa del senatore Baldi e di altri senatori

«Provvedimenti straordinari per l'intervento sui danni causati dalle calamità atmosferiche dicembre 1984-gennaio 1985 in agricoltura» (1149), d'iniziativa del senatore De Toffol e di altri senatori

«Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni all'economia causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di dicembre 1984 - gennaio 1985» (1155)

(Seguito della discussione e approvazione di un testo unificato) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli in caso di calamità naturali ed avversità atmosferiche», d'iniziativa dei senatori Diana ed altri; «Interventi per i danni causati dal maltempo in agricoltura», d'iniziativa dei senatori Baldi ed altri; «Provvedimenti straordinari per l'intervento sui danni causati dalle calamità atmosferiche dicembre 1984-gennaio 1985 in agricoltura», d'iniziativa dei senatori De Toffol ed altri; «Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni all'economia causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di dicembre 1984-gennaio 1985».

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta di ieri.

Comunico che la Commissione bilancio ci ha fatto pervenire il proprio parere favorevole sul testo unificato, a condizione che venga riformulato il primo comma dell'articolo relativo alla copertura di spesa di 300 miliardi previsti all'articolo 1.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

---

(1) Il testo approvato reca il seguente titolo: «Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590».

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato proposto dal relatore. Do lettura dell'articolo 1 nel testo riformulato dal relatore:

Art. 1.

A favore delle aziende agricole singole o associate danneggiate dalle eccezionali alluvioni, nevicate e gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato della somma di 300 miliardi di lire, con riserva di ulteriori incrementi in relazione all'accertamento dei danni reali che risulteranno essere stati riportati dalle strutture e particolarmente dalle colture arboree.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, entrambi a firma del senatore De Toffol e di altri senatori.

Il primo si propone di sostituire alla 5<sup>a</sup> riga le parole: «300 miliardi», con le parole: « 500 miliardi ». Il secondo si propone di sostituire alla 6<sup>a</sup> riga le parole: «ulteriori incrementi» e fino alla fine, con le seguenti: «in sede di assestamento di bilancio 1985 e con l'esercizio 1986, ai danni reali riportati dalle strutture ed in particolare dalle colture arboree che risulteranno dagli accertamenti definitivi effettuati dalle Regioni e trasmessi al Ministero dell'agricoltura».

MARGHERITI. Volevo ringraziare innanzi tutto la Commissione bilancio per averci fatto pervenire in breve tempo il proprio parere, venendo così incontro alle nostre pressanti esigenze, ma non capisco perchè, signor Presidente, la Commissione bilancio non si è espressa anche sugli emendamenti che sono stati presentati al testo unificato. Non mi sembra molto corretto, anche perchè la Commissione bilancio non è chiamata a pronunciarsi solo sul tetto della spesa relativo a questo provvedimento, ma anche su altre questioni. Non voglio sollevare in maniera polemica tale questione, ma gradirei per lo meno conoscere perchè le cose sono andate così.

Detto questo, passo alla illustrazione degli emendamenti presentati dal mio Gruppo all'articolo 1. Rileviamo con soddisfazione che la cifra inizialmente proposta di 200 miliardi è stata elevata a 300 miliardi, con un aumento percentuale tutt'altro che irrilevante; però, dai dati che sono stati forniti da alcune Regioni, siamo costretti a ritenere del tutto insufficienti allo scopo che si intende perseguire anche i 500 miliardi proposti nel testo del disegno di legge da noi presentato in materia. Per questo motivo, con il nostro primo emendamento all'articolo 1, ci proponiamo di introdurre la cifra minima, come sono appunto i 500 miliardi, che riteniamo indispensabili per i primi interventi sostanziali, come segnale ai produttori agricoli del fatto che la comunità nazionale intende venire incontro ai problemi più gravi che hanno investito queste categorie di lavoratori e di produttori del nostro paese. Chiediamo che questo emendamento venga attentamente valutato ed approvato, nonostante il parere della Commissione bilancio, rimanendo inteso comunque che, ove lo stanziamento fosse abbastanza inadeguato

a poter soddisfare i danni effettivamente accertati – nel momento in cui essi saranno definitivamente segnalati al Ministero – almeno rimanga l'impegno a riesaminare la questione per integrare gli stanziamenti e renderli più adeguati a soddisfare le esigenze insopprimibili dell'agricoltura e dei produttori agricoli del nostro paese.

Questa ci sembra sia la motivazione, senza insistere ulteriormente, che in larga misura è stata considerata valida dal complesso della Commissione e dal Governo. Se è così, bisogna non fare di necessità virtù, ma cercare all'interno di tutte le pieghe del bilancio di farsi carico di un problema non settoriale, ma generale, nazionale; altrimenti è chiaro che non affronteremo in termini giusti l'investimento indispensabile per la ripresa produttiva di un settore che non chiede elemosine, ma di poter riprendere la propria attività per dare maggiore produzione lorda al paese e quindi di arricchirlo e non per impoverirlo o per sperperare soldi.

PRESIDENTE. Senatore Margheriti, devo qui sottolineare che la Commissione bilancio ha esaminato con estrema rapidità un provvedimento di non piccolo conto, in condizioni eccezionali, oserei dire. Interpellata la Commissione se aveva esaminato anche gli emendamenti, ci è stato risposto che si è voluto stabilire un tetto oltre il quale non si può andare. Per il resto non è entrata in argomento, ma mi pare che le due ultime righe dell'articolo siano un impegno scritto: con riserva di ulteriori incrementi in relazione all'accertamento dei danni reali che risulteranno essere stati riportati particolarmente dalle colture arboree. Un maggiore impegno non credo che si possa avere. D'altra parte credo che ogni parte politica sia estremamente sensibile ai danni che si sono verificati e quindi faremo tutti insieme il possibile per recuperare successivamente altro denaro per poter venire incontro alle esigenze dei danneggiati. Ritengo di svolgere ancora una modesta preghiera ai colleghi, nel sottolineare che è stata evidenziata da ogni parte l'urgenza di questo provvedimento e, quindi, nei limiti del possibile, parrebbe opportuno bruciare le tappe.

Prego pertanto il senatore Margheriti di voler ritirare l'emendamento e di voler recepire questo impegno, cosicché quando avremo il consuntivo di tutti i danni potremo riprendere l'argomento e fare il possibile per riparare i danni che si sono verificati.

MELANDRI. Desidero rilevare che i problemi sono due; uno è rappresentato dall'esigenza di avere ulteriori stanziamenti, oltre a quelli individuati nel parere della Commissione bilancio all'articolo 1, in relazione agli accertamenti che verranno fatti dalle Regioni. L'altro problema è quello di individuare, per intanto, una somma ragionevole che certamente sia in grado di coprire per una buona parte la prima fase degli accertamenti dei danni. Infatti l'articolo 1, come ha rilevato il Presidente, mette una ipoteca sulla futura definizione dei danni, non solo, ma individua, dice esplicitamente, gli ulteriori incrementi. Quindi sostanzialmente noi facciamo questa operazione in due tempi: un primo che è quello delle disponibilità reperite, che non ci fa perdere tempo per quanto riguarda l'approvazione dello strumento, e un'ipoteca sul futuro per quanto concerne la situazione che si potrebbe determinare

all'indomani dell'effettivo accertamento fatto dalle Regioni. Quindi, non è che, per quel che riguarda la nostra parte politica, non siamo sensibili all'esigenza di tener conto di quella che sarà l'effettiva entità dei danni; diciamo solo che oggi, come prima trancia, stanziamo questa somma; in seguito, ad accertamento avvenuto, a situazione verificata, a dati acquisiti, provvederemo sulla base di quanto dice l'articolo 1. Non siamo quindi d'accordo su questo emendamento, ma siamo d'accordo che la partita rimanga aperta in ordine al problema dell'effettivo accertamento delle somme da spendere. Devo dire, inoltre, a proposito del capitolo dal quale è stato tratto lo stanziamento dei cento miliardi, che è vero che la legge per la difesa del suolo è una legge difficile che si trascina in Parlamento da parecchio tempo, però è anche vero che all'unanimità le forze politiche presenti nelle Commissioni lavori pubblici e agricoltura della Camera, riunite, hanno deliberato un testo unificato che andrà all'esame dell'Assemblea prima dell'estate. Quindi non si può escludere, oggi, che i 430 miliardi del capitolo per la difesa del suolo siano in parte spendibili già nel 1985. Il disegno di legge unificato è pronto e approvato in una soluzione che ha trovato l'unanimità dei consensi: non si può escludere che esso possa essere approvato entro l'anno e che di conseguenza i fondi possano essere utilizzati. Noi intanto prevediamo questa quota e ci impegnamo per l'immediato su una somma che non è indifferente, dal momento che - anche sulla base delle richieste comuniste - è stata aumentata del 50 per cento rispetto allo stanziamento inizialmente previsto dal Governo. Successivamente si provvederà sulla base dei dati oggettivi che la situazione farà rilevare.

Per queste motivazioni, come ha già fatto il Presidente, invito i presentatori a voler ritirare l'emendamento in oggetto su cui, in ogni caso, esprimo parere contrario.

CASCIA. Il collega Margheriti, che ha illustrato il primo emendamento presentato dalla nostra parte politica, ha accennato anche al secondo. Su quest'ultimo, però, se i colleghi lo consentono, vorrei aggiungere qualcosa. Il nostro secondo emendamento all'articolo 1 è stato formulato in considerazione del fatto che lo scrivere nell'articolo di un disegno di legge «con riserva di ulteriori incrementi» ha poco significato se non viene formalizzato il momento e l'esercizio in cui quanto previsto si verificherà. Lo stesso senatore Diana, del resto, prima di conoscere il parere della Commissione bilancio, si era riferito all'assestamento di bilancio. La nostra parte politica, seguendo il ragionamento del relatore, ha trovato giusto e opportuno specificare meglio la questione aggiungendo a quella dell'assestamento di bilancio 1985 anche la sede dell'esercizio 1986. Ritengo che il riferimento, contenuto in un articolo di legge non solo all'assestamento, ma anche all'esercizio 1986, costituisca un impegno formale molto preciso.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Tutti noi siamo convinti che, se i danni accertati saranno superiori a quelli che pensiamo di coprire con i 300 miliardi stanziati, la prima sede per reperire ulteriori risorse sarà quella dell'assestamento di bilancio. E, ancora, tutti pensiamo che se questa fosse insufficiente, si potrà intervenire col bilancio 1986 e la

dotazione prevista dalla legge n. 590 per gli anni successivi. Del resto già quest'anno abbiamo utilizzato parte degli stanziamenti del 1985 per coprire i danni verificatisi nell'ultimo semestre 1984. Ritengo però che tutto questo non possa essere formalizzato in un articolo di legge, ma che, al contrario, convenga dirlo in un ordine del giorno che penso potrebbe essere approvato all'unanimità. In tal caso, infatti, otterremmo un duplice risultato: di non inserire nell'articolato generici impegni di spesa e di indirizzare il Governo in questa direzione.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un aspetto che a me sembra importante e che è stato già sottolineato dal Presidente della Commissione. Noi abbiamo ottenuto un parere a tamburo battente della Commissione bilancio in considerazione dell'urgenza della materia. Il Governo, come tutti sapete, ha preferito affrontare la questione oggi in esame non con un decreto, ma attraverso un disegno di legge. Così facendo, dunque, è vero che da un lato ha impegnato più tempo nel varo dei provvedimenti, ma ha anche consentito in sede parlamentare cospicui miglioramenti ed integrazioni, non solo per quanto concerne le disposizioni normative, ma anche riguardo al complessivo ammontare delle risorse. Mi sembra che l'aver ottenuto questo risultato costituisca un fatto importante. Conosciamo tutti lo scarto esistente fra l'entità complessiva dei danni che questa calamità ha determinato fra dicembre e gennaio e le risorse disponibili. Però conosciamo anche, se vogliamo essere realistici, la situazione del nostro bilancio, che ha dei vincoli oggettivi certamente non inventati dal Governo. In questo caso si tratta di decidere se vogliamo rendere immediatamente spendibile questa somma o se preferiamo dare la sensazione che ci saranno chissà quali altri interventi finanziari, mentre sappiamo che forse ciò non sarà possibile. Con molta lealtà e serietà questo dobbiamo dirlo. Per tali motivi avrei ritenuto più corretto dire «con riserva di eventuali altri incrementi», anziché dare per scontato che, una volta accertata l'entità dei danni, vi sarà senz'altro un nuovo intervento finanziario. Parlare di «eventuali» ulteriori incrementi ci avrebbe messo al riparo dalla questione.

Per quanto riguarda il primo emendamento, presentato dai senatori di parte comunista, mi permetterei di sostenere la richiesta avanzata dal presidente Baldi e di invitare a mia volta il senatore Margheriti a voler ritirare l'emendamento.

In relazione al secondo emendamento all'articolo 1, sempre di parte comunista, faccio mie le considerazioni svolte dal relatore a proposito dell'indicazione dello strumento attraverso cui eventualmente provvedere. Desidero aggiungere che, oltretutto, come ho già detto poc'anzi, non abbiamo affatto la certezza che ulteriori interventi possano essere assicurati.

DE TOFFOL. Comprendo lo stato d'animo più che le argomentazioni dei colleghi della maggioranza e del Sottosegretario a fronte di un dato oggettivo. Tutti noi, infatti, siamo consapevoli che, al di là della successiva quantificazione, la quota proposta non è sufficiente. Però noi andiamo a condizionare il nostro atteggiamento sul complesso del

disegno di legge che stiamo discutendo proprio sulla questione spese, nel senso che gli interventi che determiniamo vengono poi redistribuiti nell'ambito della spesa totale e quindi anche le concessioni che siamo riusciti ad ottenere nel complesso del disegno di legge si collocano male. Dobbiamo dire - e lo ribadiremo poi in fase successiva - che alcune questioni sono state poste bene e ci soddisfano. La critica che ho mosso al Governo ieri sera non era infatti riferita ad alcune concessioni e richieste che il Governo ha accettato su proposta complessiva della Commissione: è sull'impianto iniziale che andava e va criticato il Governo. Se mi è consentito, approfitto dell'occasione per rispondere ad alcune obiezioni che lei, onorevole Santarelli, faceva ieri sera in riferimento a tale questione. Ripeto, noi rapportiamo tutto il nostro atteggiamento sul problema spese, a fronte di una quota che riteniamo non sufficiente.

È chiaro quindi che il mantenimento dell'emendamento dimostra tutta la sua vitalità, perchè altrimenti verrebbe meno un argomento di fondo che abbiamo portato avanti in tutta la discussione di questa vicenda. Il problema della copertura poteva essere risolto, se c'era la volontà, trovando la disponibilità di 450 miliardi sul Fondo di cui all'articolo 1 o su altri.

Non dimentichiamo infatti che questa è un'emergenza, un fatto eccezionale. Probabilmente vi è stata invece una valutazione diversa, come rilevato ieri sera. Quindi, pur comprendendo le motivazioni adottate dal Governo e dal relatore, manteniamo l'emendamento.

SCLAVI. Signor Presidente, innanzi tutto devo dire di sentirmi onorato nei confronti del settore dell'agricoltura per non aver permesso ieri sera, a nome del mio Gruppo, che si votasse il disegno di legge su Zafferana Etnea, con il quale si prelevavano fondi proprio dal capitolo 9001. Del resto anche in altre circostanze il Gruppo socialdemocratico ha svolto un'opportuna e doverosa azione nell'evitare provvedimenti di dispersione di risorse finanziarie pubbliche che sono invece necessarie al settore agricolo. Sono rientrati 100 miliardi stanziati per Bagnoli e 100 miliardi disposti per i beni culturali e abbiamo il parere favorevole della Commissione bilancio per aver reperito 100 miliardi appunto dal capitolo 9001.

Al Gruppo comunista vorre far notare che già dal primo incontro con il Ministro ebbi ad osservare che, date le dimensioni dei danni, la loro quantificazione era certamente di molto superiore ai 200 miliardi originariamente previsti, tanto è vero che sostenni - e resta a verbale - che bisognava come minimo raddoppiare gli stanziamenti, anzi poi la stampa ha «pompato» questa mia affermazione. Però, come ha già detto il Sottosegretario, purtroppo abbiamo un bilancio, dal quale non possiamo attingere quello che vogliamo.

Spesso sono costretto a correre da una Commissione all'altra e da tutte le parti non si fa che rilevare l'esiguità dei fondi a disposizione. Poc'anzi abbiamo votato qualche articolo del provvedimento sul consorzio delle piccole e medie industrie e anche lì gli stanziamenti sono insufficienti; stamattina ero alla 12<sup>a</sup> Commissione, dove si è lamentato che i fondi per la sanità sono pochi, e così via. La situazione è quella che è, quindi cerchiamo, come stiamo facendo, di approvare il

provvedimento al nostro esame in modo celere per mettere a disposizione dei danneggiati quanto prima questi 300 miliardi, sperando di trovarne altre centinaia in bilancio per potere, una volta fatto l'inventario dei danni, dare ancora qualche contributo.

Capisco che i colleghi del Gruppo comunista facciano quello che stanno facendo, sono una minoranza, quindi è bene che se deliberiamo 300 miliardi risulti che loro ne chiedono 500 o 1.000. Io però rimango contrario all'emendamento che hanno presentato e dichiaro di essere favorevole all'approvazione dell'articolo senza modifiche.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo emendamento dei senatori Margheriti ed altri, tendente a sostituire la cifra «300 miliardi» con «500 miliardi».

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione del secondo emendamento presentato dai senatori Margheriti ed altri all'articolo 1.

CASCIA. Signor Presidente, noi siamo disponibili a trasformare il nostro emendamento in ordine del giorno se il Governo lo accoglie (e mi pare di sì, perchè, se non ho capito male, l'onorevole Santarelli si è pronunciato in questo senso e lo stesso ha fatto il relatore), apportando una modifica, cioè non parlando dell'esercizio 1986 ma riferendoci solo all'assestamento di bilancio 1985. Il contenuto dell'ordine del giorno è quindi che gli stanziamenti previsti dall'articolo 1 saranno incrementati, in sede di assestamento di bilancio 1985, in relazione ai danni reali riportati dalle strutture, in particolare dalle colture arboree, che risulteranno dagli accertamenti definitivi effettuati dalle Regioni e dallo stesso Ministero dell'agricoltura.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A me pare che sia obiettivamente impossibile che il Governo accetti un impegno di natura finanziaria di cui non si conosce l'entità e che in ipotesi potrebbe essere di svariate centinaia, se non addirittura di qualche migliaio di miliardi. Ripeto, a me pare impossibile, se vogliamo fare un discorso serio; se invece, come spesso accade, vogliamo che si dichiarino la disponibilità del Governo ad approvare gli ordini del giorno, tanto poi, passando il tempo, nessuno se ne ricorda più, allora è un altro discorso. Ma siccome penso che bisogna cominciare ad introdurre un elemento di serietà nel dibattito e nel confronto parlamentare, credo che se vogliamo appunto essere seri e concreti un impegno di questa natura, a scatola chiusa, il Governo non lo possa davvero assumere.

MELANDRI. Potremmo formulare un ordine del giorno in cui si dica che la Commissione ritiene che, in base all'accertamento dei danni, in sede di esame di assestamento di bilancio debbano essere reperite le disponibilità necessarie per far fronte a queste esigenze.

CASCIA. Vorrei eccepire qualcosa riguardo alle affermazioni del Sottosegretario. Nell'articolo 1 già si prevede la riserva di ulteriori incrementi, quindi è la legge che lo chiede.



SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma nell'ordine del giorno si parla di danni reali riportati che e, altra cosa.

CASCIA. È scritto anche nel disegno di legge: «in relazione allo accertamento dei danni reali». Si tratta delle stesse parole che figurano nell'articolo: se non è serio inserire in un ordine del giorno la previsione di un impegno del genere, non so quanto possa esserlo scrivere la stessa cosa nella legge.

L'ordine del giorno in più rispetto alla legge prevede soltanto che l'incremento debba avvenire in sede di assestamento del bilancio 1985. Per il resto la dizione è identica a quella della legge.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Avevo suggerito le parole «eventuali ulteriori incrementi».

CASCIA. Ma allora il Governo dovrebbe presentare un emendamento in questo senso.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Siamo in presenza di una legge (la n. 590) che prevede un fondo di rotazione; siamo certi anche che una parte dei danni verrà accertata nel secondo semestre del 1985 e siamo sicuri che una parte di tali danni dovrà necessariamente essere coperta dalla legge n. 590 per il 1986. In questo senso credo che non si faccia nulla di scorretto a parlare di questa eventualità, nell'ipotesi che i danni siano superiori a quelli che oggi possiamo immaginare e coprire con i 300 miliardi.

MELANDRI. A me pare che si possa votare l'articolo 1 così com'è.

PRESIDENTE. Potremmo esaminare l'ordine del giorno dopo aver votato il disegno di legge nel suo complesso.

DE TOFFOL. Va bene, prendiamolo in considerazione alla fine.

CASCIA. Allora ritiriamo il nostro emendamento, riservandoci di trasformarlo in ordine del giorno.

DE TOFFOL. Il Gruppo comunista si asterrà nella votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel nuovo testo formulato dal relatore.

**È approvato.**

#### Art. 2.

I contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono elevati rispettivamente a lire 2,5 milioni e a lire 8 milioni.

**È approvato.**

## Art. 3.

Le misure di pronto intervento previste dall'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, comprendono anche azioni dirette alla raccolta, al ricovero, alla cura ed alla alimentazione del bestiame, nonchè degli allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli, ed all'acquisto di mangimi e lettimi; al ripristino delle strutture ed infrastrutture, con particolare riguardo alle opere di approvvigionamento idrico, elettrico ed alle strade interpoderali.

MELANDRI. Innanzi tutto vorrei proporre una modifica di carattere lessicale: anzichè dire «azioni dirette», ritengo più opportuno dire: «interventi diretti». Vorrei inoltre capire un momento cosa significa la dizione «raccolta» se riferita com'è al bestiame. Sopprimerei la parola «raccolta».

Sopravviene poi il problema della espressione «nonchè» (degli allevamenti avicoli, eccetera). Il difetto di questa espressione è che mantiene una vecchia distinzione propria dell'articolo 2135 del codice civile, che configura gli allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli quali attività soltanto connesse a quella agricola e distinte dal concetto di bestiame. Se vogliamo fare un passo avanti dovremmo scrivere nella legge che anche in questo caso si tratta di bestiame. Riterrei più opportuno quindi scrivere: «ivi compreso quello avicolo, cunicolo ed itticolo». In tal modo, anche se non inquadreremo giuridicamente tali allevamenti, affermiamo in una legge che trattasi di parti integranti dell'azienda agricola, alla pari di tutto il restante bestiame.

Per quanto riguarda le strade interpoderali, alle quali si accenna alla fine dell'articolo in esame, esse sono già comprese nella disciplina del ripristino delle strutture e delle infrastrutture. Non riterrei opportuno prevederle come priorità accanto all'approvvigionamento idrico ed elettrico; presentano invece, a mio avviso, lo stesso grado di priorità delle altre strutture ed infrastrutture.

In generale le strade interpoderali non hanno registrato danni tali da dover ottenere la priorità, anche perchè assorbirebbero una notevole quota di finanziamenti proprio per i possibili abusi che si possono verificare nella valutazione dei danni. A mio avviso, è giusto invece che sia riconosciuta la priorità all'approvvigionamento idrico ed elettrico.

DE TOFFOL. Noi siamo d'accordo per la soppressione della parola «raccolta»; siamo d'accordo per la soppressione delle parole «ed alle strade interpoderali»; ci asteniamo invece sul terzo punto, riguardante la parte centrale.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Il relatore è d'accordo sulla proposta avanzata dal senatore Melandri. Il problema della raccolta era un problema contingente; era evidentemente una necessità in quanto, nel momento in cui si è verificata la nevicata, il bestiame andava raccolto ed alimentato. A tre mesi di distanza non è più il caso di parlarne. Sulla questione del «nonchè», o, «ivi compreso», sono d'accordo con il collega Melandri, anche se vorrei che essa non

determinasse un conflitto di opinioni all'interno della nostra Commissione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3, che, con le modifiche proposte dal senatore Melandri e accolte dal relatore, risulta così formulato:

Art. 3.

Le misure di pronto intervento previste dall'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, comprendono anche interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame, ivi compreso quello avicolo, cunicolo ed itticolo, ed all'acquisto di mangimi e lettimi; al ripristino delle strutture ed infrastrutture, con particolare riguardo alle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico.

**È approvato.**

Art. 4.

«Nell'articolo 1, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

*d*) la ricostruzione, il ripristino, la riconvenzione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivi, serre, stalle, capannoni per l'allevamento avicolo cunicolo ed itticolo, viabilità aziendale mediante concessione di mutui decennali con preammortamento triennale al caso di interesse del 6,75 per cento. Per gli oliveti danneggiati il mutuo avrà la durata di 15 anni con un periodo di preammortamento di 5 anni al tasso di interesse del 6,75 per cento.

Alle predette operazioni creditizie si applicano le disposizioni previste per la concessione dei mutui per miglioramenti fondiari dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e tali operazioni sono assistite dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454».

Le provvidenze previste dalla predetta lettera *d*) non sono cumulabili con i contributi della Comunità Europea per la riconversione colturale.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, da parte dei senatori Margheriti ed altri, tendente ad inserire alla lettera *d*), dopo le parole «Per gli oliveti», le seguenti parole: «, il vivaismo specializzato alla produzione dell'olivo e di piante ornamentali ad alto fusto».

**MARGHERITI.** Questo emendamento si riferisce ad una questione già ampiamente dibattuta, e che è stata abbastanza recepita, a proposito dell'olivicoltura. Dalla documentazione che ci è stata fornita dalle istituzioni di Pistoia emerge chiaramente, a mio avviso, la necessità di aggiungere agli impianti degli olivi, per i mutui quindicennali con

preammortamento di cinque anni, anche il vivaismo specializzato nella produzione di piante di olivo e di piante ornamentali di alto fusto. Per quanto riguarda la prima parte di questo emendamento - quella relativa al vivaismo specializzato nella produzione dell'olivo e di piante ornamentali ad alto fusto - rimanendo inteso che si tratta di vivai a monoproduzione, e non a produzione promiscua, mi pare che il Governo si sia già dichiarato favorevole. Aveva invece manifestato qualche perplessità per ciò che riguarda le piante ornamentali ad alto fusto. Inviterei i colleghi ed il Governo a riflettere su tale questione e ad accogliere nel suo complesso il nostro emendamento. Si potrebbe eventualmente specificare «vivaismo specializzato nella monocoltura della produzione dell'olivo e di piante ornamentali ad alto fusto»; questo ci porterebbe a superare la preoccupazione avanzata dal Governo, di estendere eccessivamente i benefici quindicennali.

MELANDRI. Se lo scopo dell'intervento della legge è quello della ricostruzione della produttività dell'azienda agricola, probabilmente con effetti anche di contenimento delle spese, e quindi dei costi, per l'acquisto di piante di olivo, mi dichiaro favorevole alla proposta ora illustrata dal senatore Margheriti. Sono invece contrario ad estendere il campo degli interventi alle piante ornamentali ad alto fusto che, a mio avviso, non hanno particolari esigenze di contenimento dei costi. Infatti i produttori di queste piante si rivalgono facilmente sui costi in relazione alle minori quantità prodotte. Mi sembra giusto che chi intende acquistare una magnolia la paghi il prezzo raggiunto da questa pianta dopo le intemperie sopravvenute.

Al contrario, per quanto riguarda l'olivo, mi sembra giusto che si intervenga, in quanto si tratta di produzioni vere e proprie e di zone nelle quali un tentativo di influire sui costi, che sono già enormemente aumentati, può avere qualche senso e dare qualche risultato.

MARGHERITI. La questione più sostanziale, non c'è dubbio, è quella colta dal senatore Melandri, però vorrei fare una precisazione: non si tratta di abbassare il costo per chi acquista...

MELANDRI. Indirettamente facciamo proprio questo!

MARGHERITI. Per lo meno all'80 per cento queste piante non si potranno più vendere, non ci saranno; sono piante che, per farle arrivare alla vendita, ci vogliono non meno di dieci, quindici anni. Ciò significa che per tutto questo tempo tali piante non saranno vendute; chi le produceva non potrà vendere se non quel venti per cento rimasto, per cui il suo reddito sarà quello che proviene da questa residua percentuale. Il problema non è tanto quello di ribassare il costo delle piante per gli enti locali che potranno acquistarle o meno per fare i giardini, cosa che poi andrà a cadere comunque sulle finanze pubbliche, ma quello di garantire la possibilità, non essendoci reddito, di avere dei mutui con un più lungo periodo di ammortamento in un cui non ci sarà resa per il produttore. Non per insistere sulla questione, ma anche nel caso in cui la Commissione non ritenesse prioritario il vivaismo specializzato nella produzione di piante di alto fusto, è bene ricordi che

si tratta di piante che hanno un periodo estremamente lungo di coltura e che la produzione di un reddito minimo permette a certe aziende di continuare a coltivarle, altrimenti saranno costrette ad accrescere le importazioni anche in questo settore.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Ho l'impressione che ci siano ben pochi vivai che producano soltanto una specie, in particolare l'olivo.

MARGHERITI. La val di Nievole è soltanto olivo.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Ci sono poche zone di montagna dove viene coltivato soltanto l'olivo; inoltre, quando parliamo di vivai parliamo, in genere, di zone di pianura, dove si può coltivare qualsiasi cosa. Comunque ritengo valido l'emendamento del senatore Margheriti che deve restare, a mio giudizio, nella sua interezza, tanto più che le piante di olivo non impiegano 15 anni per essere prodotte e commercializzate, ma ce ne vogliono meno di dieci.

MELANDRI. Allarghiamo continuamente questi interventi e non abbiamo le disponibilità per le cose più serie. Bisogna fare una scelta, modesta, ma una scelta: metterci dentro tutto il vivaismo è inaccettabile.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Devo, nonostante la perorazione del primo firmatario dell'emendamento, riportarmi a quanto ho avuto modo di dire ieri, vale a dire che dobbiamo stare attenti, in sede di approvazione definitiva, a non estendere il campo di applicazione della legge, altrimenti le risorse rischiano di diventare più sottili, dal momento che non possiamo ritornare sopra l'argomento dell'ammontare delle risorse complessive. D'altro canto, quando sento parlare di magnolie o di altre piante ornamentali pregiate che non vanno alla produzione agricola vera e propria, ma all'ornamento dei giardini o dei parchi, dico che il giardino privato che vuole la magnolia, anche se costerà di più la comprerà ugualmente; invece il giardino dell'ente pubblico andrà a comprare una pianta di altro tipo idonea a garantire un ambiente arboreo.

È opinione del Governo, quindi, che, ove esistano, e il senatore Margheriti ha ragione, impianti di vivaismo specializzato in una produzione a monocoltura è giusto che ad essi vengano estesi i provvedimenti di cui all'articolo 4. Per quanto attiene, invece, le piante ornamentali e di alto fusto, il parere del Governo è contrario.

MELANDRI. Quindi la prima parte dell'emendamento del senatore Margheriti potrebbe suonare così: «il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo».

PRESIDENTE. Se non vado errato sull'argomento si sono sviluppate due distinte tesi: la prima consiste nell'accettare integralmente l'emendamento del senatore Margheriti, la seconda nell'accettarne solo la parte che riguarda il vivaismo specializzato nella produzione dell'olivo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la prima parte dell'emendamento del senatore Margheriti, che, a seguito del suggerimento del senatore Melandri, il presentatore ha ritenuto di formulare come segue: aggiungere dopo le parole «Per gli oliveti», le altre: «e il vivaismo monoculturale specializzato alla produzione dell'olivo».

**È approvata.**

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento: «e di piante ornamentali al alto fusto».

**Non è approvata.**

Metto ai voti l'articolo 4 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

#### Art. 4.

Nell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, al secondo comma, la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

«*d*) la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiari aziendali danneggiate ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle, capannoni per l'allevamento avicolo, cunicolo, ed ittico, viabilità aziendale mediante concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento. Per gli oliveti e il vivaismo monoculturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati il mutuo avrà la durata di quindici anni, con un periodo di preammortamento di cinque anni, al tasso di interesse del 6,75 per cento. Alle predette operazioni creditizie si applicano le disposizioni per la concessione dei mutui per miglioramenti fondiari previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e tali operazioni sono assistite dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;».

Le provvidenze previste dalla predetta lettera *d*) non sono cumulabili con i contributi della Comunità economica europea per la riconversione colturale.

**È approvato.**

I senatori Margheriti, Gioino, Cascia, Comastri, De Toffol e Carmeno hanno proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 4, il seguente articolo aggiuntivo:

#### «Art. 4-bis.

I prestiti a tasso agevolato di cui all'articolo 1 lettere *b*) e *c*) della legge n. 590 del 1981 per le aziende diretto-coltivatrici singole o associate che abbiano subito danni di carattere poliennale a causa degli eventi calamitosi dei mesi di dicembre 84 e gennaio 85, possono essere concessi fino al quinto anno consecutivo dalla data degli eventi stessi.

Tali prestiti saranno concessi in misura proporzionale alla produzione perduta ogni anno».

MARGHERITI. Signor Presidente, desidero intervenire solo brevemente perchè, soprattutto dopo la discussione che abbiamo avuto precedentemente, l'emendamento non ha bisogno di una particolare illustrazione. Con il nostro articolo aggiuntivo intendiamo intervenire a favore delle aziende diretto-coltivatrici quando queste, a seguito delle calamità naturali degli ultimi mesi, vengano a subire una riduzione, superiore al 35 per cento, del reddito aziendale anche negli anni 1986 e 1987 se non anche oltre. Con l'emendamento in oggetto, non si richiede un contributo a fondo perduto o altri analoghi interventi, ma di poter attingere per la ricostruzione del capitale di conduzione e per gli impianti - in base alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1981, n. 590 - al prestito quinquennale anche per gli anni successivi. Con lo stesso emendamento si chiede inoltre di poter regolare la quantità del prestito in modo proporzionale alla perdita di produzione che, anno per anno, si avrà. Poichè, auguriamoci almeno, tale perdita con passare del tempo si ridurrà, quando questa scenderà al di sotto del 35 per cento rispetto alla produzione lorda vendibile, l'azienda non avrà più diritto di accedere a questo credito. L'incremento di spesa che l'approvazione dell'emendamento comporterebbe, peraltro, non andrebbe a gravare sul bilancio 1985, su cui peseranno invece gli altri prestiti a cui queste aziende possono accedere, ma sul Fondo per le calamità rifinanziato coi bilanci 1986-1987, anche se non in rapporto a nuovi eventi calamitosi, ma a quello di quest'anno. Mi sembra di aver sufficientemente motivato il nostro emendamento su cui ritengo che la Commissione possa esprimere parere favorevole per inserirlo nel disegno di legge.

#### **Presidenza del vice presidente CARMENO**

DIANA, *relatore alla Commissione*. Poichè abbiamo già ampiamente trattato questo argomento in sede di sottocommissione, non vorrei riaprire il dibattito lì svoltosi. Brevemente però voglio ricordare che abbiamo già tenuto presente le esigenze delle aziende che abbiano subito danni di carattere poliennale, tanto è vero che, con l'articolo 4, abbiamo previsto prestiti di durata decennale con un preammortamento di tre anni, ed elevato la durata del prestito a tasso agevolato a 15 anni, con un preammortamento di cinque anni, nel caso degli oliveti. Se l'articolo aggiuntivo venisse approvato, verremmo a stabilire che i prestiti agevolati per la ricostruzione dei capitali di conduzione, previsti dalla lettera *b*) della legge n. 590, e per la provvista dei capitali d'esercizio ad ammortamento quinquennale, lettera *c*) della stessa legge, siano prorogati anche nelle annualità successive. Però i contributi previsti dalla lettera *b*) della legge n. 590 sono stati già elevati

con l'articolo 2 del testo al nostro esame da un milione e mezzo a due milioni e mezzo e da cinque a otto milioni. Mentre, per quanto concerne i contributi di cui alla lettera c), con l'articolo 4 del nostro testo l'ammortamento è divenuto, come ho già detto, decennale o addirittura, nel caso dell'olivo, quindicennale. Mi sembra pertanto che l'articolo aggiuntivo venga a ripetere quanto già previsto nel testo dell'articolato.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Neanche io ritengo che con l'articolo aggiuntivo in esame si introducono elementi di novità. Mi chiedo poi perchè i prestiti a tassi agevolati possano «essere concessi fino al quinto anno consecutivo dalla data degli eventi stessi», fino cioè al 1989 o 1990. Non mi spiego perchè, infatti, si ritenga che nel 1989 possa ancora esserci qualcuno che chiede di avvalersi dei previsti benefici. Perchè non lo fa prima?

Pertanto, in sostanza, non mi pare che il senso dell'emendamento sia chiaro. Lo scopo del disegno di legge in discussione è proprio quello di intervenire con rapidità per il ripristino delle condizioni di funzionamento dell'azienda e quanti avranno ricevuto dei danni cercheranno di servirsene immediatamente. Non si capisce dunque perchè tale facoltà debba essere estesa fino al quinto anno successivo a quello in cui gli eventi si sono verificati.

MARGHERITI. La quantificazione per la concessione dei prestiti agevolati è rapportata alla perdita di produzione inerente al 1985. Questa è la motivazione, perchè i prestiti decennali o quindicennali sono l'investimento indispensabile per creare le condizioni della ripresa produttiva futura.

Ma ciò vuol dire che noi ammettiamo fin dall'inizio (tanto è vero che è previsto un preammortamento di 3 o 5 anni) che almeno per questi 3 o 5 anni tali aziende non avranno entrate ma solo spese. Ora, almeno nella lettera b) si prevede fra le spese anche il lavoro del coltivatore, cioè il pagamento, in qualche modo, di ciò che questo lavoratore fa pur non ricavando niente in termini di produzione. Noi riteniamo che sia possibile da parte nostra ed utile per questi coltivatori non solo creare le condizioni perchè possano reimpiantare e rimettere in moto le aziende affinchè prima possibile esse siano di nuovo in grado di produrre, ma non metterli in condizioni gravissime di difficoltà nel periodo che intercorre tra il momento in cui affrontano queste spese e quello in cui otterranno qualcosa dalle nuove produzioni. Se in questo periodo si indebitano ulteriormente, si tratta di dar loro la possibilità di usufruire di prestiti che ovviamente non scadranno nei cinque anni iniziali, ma se ad esempio si prendono al secondo anno scadranno nel sesto anno rispetto al verificarsi dell'evento calamitoso.

MELANDRI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che sono contrario a questo emendamento.

Una volta che la questione è stata discussa in sottocommissione e, come ha già ricordato il relatore, è stato evidenziato che questi prestiti sono già previsti nei meccanismi della legge n. 590, mi pare che dobbiamo attenerci al testo della Commissione.



PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo aggiuntivo 4-bis proposto dal senatore Margheri ed altri.

**Non è approvato.**

I senatori Margheriti, Gioino, De Toffol, Comastri, Cascia e Carmeno hanno inoltre presentato un emendamento tendente ad inserire il seguente:

*Art. 4-ter.*

Alle aziende diretto coltivatrici situate in zone collinari e montane il cui reddito derivi per non meno del 70 per cento dalla produzione olivicola e che a seguito delle gelate dei mesi di dicembre '84 e gennaio '85 abbiano subito danni non inferiori al 50 per cento della produzione è concesso un contributo annuo pari al 60 del mancato reddito riscontrabile dai conferimenti delle olive relative alla media dei conferimenti del triennio precedente. Il contributo di cui al comma precedente ha durata poliennale e sarà erogato fino all'entrata in produzione degli impianti olivicoli ricostituiti o rinnovati.

Le Regioni delimitano le aree di intervento e stabiliscono le annualità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma precedente.

Alla spesa derivante dai contributi previsti dal previsto articolo si fa fronte con il fondo di cui all'articolo 1 della legge 590 del 1981.

COMASTRI. Signor Presidente, più volte abbiamo sottolineato la particolarità di questo evento calamitoso, che ha avuto due effetti: uno immediato e facilmente riscontrabile per quello che riguarda i frutti pendenti, e un altro, già rilevato da alcune Regioni, che riguarda i frutti a venire.

Con l'emendamento in esame si intende appunto affrontare questo problema prendendo in considerazione culture arboree particolari. Prima non si parlava dell'olivo, ma di altri tipi di colture; adesso invece ci si occupa proprio della produzione olivicola, che ha subito danni particolari in quanto, essendo l'olivo una pianta sempreverde abituata a climi temperati, ha sofferto particolarmente dell'abbassarsi notevolissimo della temperatura in questo periodo.

I danni subiti sono spesso irreparabili e riguardano zone già particolarmente delicate e compromesse, in cui sovente il reddito della azienda coltivatrice deriva in larga misura dalla raccolta di questo frutto. Si tratta di zone che proprio per la loro configurazione orografica vedono la quasi totalità delle colture interessate dagli olivi, le cosiddette «zone interne e marginali» che sempre ricordiamo e che si trovano principalmente in regioni e aree in cui già oggi possiamo constatare i danni subiti, cioè la Toscana, Umbria, l'Alto Lazio.

Tali danni riguardano la collettività oltre che i diretti interessati, perchè sappiamo che queste colture hanno un senso ed un significato anche sotto aspetti diversi da quello strettamente agricolo. Ripeto, sono

coinvolti interessi più complessivi riguardanti l'assetto idro-geologico e paesaggistico-ambientale, in una parola l'assetto ecologico di quelle zone. Noi temiamo che il danno subito da queste aziende spinga i coltivatori interessati all'abbandono delle colture se non prendiamo adeguati provvedimenti, per cui al loro danno aggiungerebbero un danno più complessivo.

Riteniamo che questo emendamento sia formulato in modo estremamente serio, perchè prevede innanzi tutto che l'intervento sia disposto a favore di quelle aziende in cui il 70 per cento del reddito derivi da questo tipo di coltura arborea, e in secondo luogo che il danno subito sia subito al 50 per cento della produzione. Il contributo stabilito è pari al 60 per cento del mancato reddito, riscontrabile dai conferimenti delle olive rispetto alla media dei conferimenti degli ultimi tre anni.

Ripeto, siamo fortemente preoccupati anche dei risvolti ambientali, paesaggistici ed ecologici che l'abbandono di queste zone potrebbe determinare e quindi raccomandiamo vivamente alla Commissione l'approvazione dell'emendamento in esame.

SCLAVI. Signor Presidente, a mio avviso è opportuno che siano le Regioni ad indirizzare i flussi finanziari verso i comparti più bisognosi. Le Regioni hanno gli strumenti per deliberare le iniziative idonee in base alle colture che sono state danneggiate.

Per esempio, nella cooperative vinicole, ogni qualvolta c'è una grandinata o una gelata, in base alla riduzione del conferimento subentra l'assessorato alla agricoltura della Regione, secondo le disponibilità. Saranno le Regioni che a seguito delle indagini conoscitive e delle stime dai danni subiti delibereranno in merito per una distribuzione, la più opportuna.

Non c'è soltanto l'olivo: anche per i vigneti e per altre colture i danni comportano una riduzione del conferimento nell'ambito della cooperativa di trasformazione. È inutile inserire, a mio avviso, altre disposizioni quando già ce ne sono a livello regionale.

MELANDRI. In sostanza, anche sulla base di quello che ha detto il senatore Sclavi, la logica dovrebbe essere quella di approvare una legge che non sia tanto dettagliata da impedire poi che le Regioni adottino con i loro criteri e con le loro impostazioni provvedimenti per la erogazione dei contributi che avranno a disposizione. Altrimenti creeremmo una serie di attese, di interessi legittimi in qualche modo, a percepire i contributi, che potrebbero scontrarsi con una realtà che le Regioni non condividono. Peraltro dovrebbe prevedersi, secondo me, anche una delimitazione delle aree di intervento; delimitazione che dovrebbe essere attuata da parte delle Regioni e che rappresenterebbe un'altra di quelle procedure come sempre molto faticose. C'è infatti il problema di escludere e di includere determinate fattispecie, un protrarsi dei tempi degli interventi inevitabile che fa dilungare tutta la procedura. Io sono del parere che dobbiamo lasciare alle Regioni la possibilità di muoversi a seconda delle rispettive situazioni in modo che quelle che riscontrano settori meritevoli di intervento possano intervenire come ritengono più opportuno. Se ci sono aziende olivicole

che abbiano reddito derivato al 70 per cento, che siano situate nelle zone collinari e montane e che abbiano subito danni non inferiori al 50 per cento, le Regioni potranno constatarlo e stabilire come intervenire sulla base delle norme di legge.

MARGHERITI. L'emendamento ha ragione di essere proprio per il ragionamento che ora svolgeva il senatore Melandri. Con esso si fa riferimento a situazioni molto particolari, quasi monocultura - e per questo è prevista la delimitazione delle zone, per restringere il campo di intervento della norma - ove si tratti di zone collinari o montane e ove non esistano alternative produttive a quelle attuali che si basano fondatamente sull'olivo. In tali casi ci troveremmo di fronte a famiglie di coltivatori diretti, piccole famiglie, talvolta composte di persone anziane, per le quali la ricostruzione degli oliveti o il reimpianto comporta un indebitamento abbastanza consistente. Per i primi cinque anni si pagherebbero soltanto gli interessi per l'indebitamento nei confronti della banca; ma quelle famiglie, per non meno di sette o otto anni, si troverebbero senza reddito o quanto meno senza il 50 per cento del poco reddito (perchè si tratta dell'olivo e dell'olio) con il quale fino ad ora tiravano avanti. Peraltro ritengo che il loro sia un favore, vorrei dire un servizio alla collettività nazionale, date le condizioni economiche nelle quali si trovano: essi garantiscono un presidio nella collina e nella media montagna senza il quale probabilmente saremmo al degrado non solo paesaggistico ma anche di carattere idrogeologico. È ovvio perciò che ove non lo facessero quelle famiglie, dovremmo trovarne delle altre per reimpiantare queste colture e far restare la gente in queste delicatissime zone svantaggiate.

Dicevo prima che la ragione dell'emendamento sta proprio nelle affermazioni che faceva il senatore Melandri. Siamo d'accordo a che siano le Regioni a stabilire dove, come e in quale misura intervenire. Ma dobbiamo dare ad essere la possibilità legislativa e finanziaria di intervenire. La legge n. 590 infatti, attraverso la quale oggi si interviene, non consente tali possibilità. Allora, dicendo che vogliamo fare i regionalisti e che devono essere le Regioni ad intervenire, ma senza fornire alle stesse una possibilità concreta di attivare questi provvedimenti, stabiliamo che le Regioni non debbono far nulla (perchè non potranno far nulla); stabiliamo soltanto, in sostanza, che le Regioni possono consentire lo spopolamento della collina e della montagna e la riduzione del paesaggio storicamente conosciuto di alcune regioni del centro Italia (e non soltanto: compresa la Liguria) a zone brulle.

Nessuno reimpianterà spontaneamente le colture distrutte senza adeguati incentivi finanziari, e d'altra parte, non si capisce perchè quelle persone dovrebbero restare a sacrificarsi per la comunità nazionale, nel momento in cui il Governo del paese gli gira le spalle!

Il contributo previsto dal nostro emendamento, dunque, consentirebbe ai coltivatori di rimanere e salvare la collina anche dal punto di vista paesaggistico e idrogeologico. Se non approviamo questo emendamento le Regioni non saranno in condizione di intervenire perchè la legge n. 590 non dà loro tale possibilità. Del resto, altri finanziamenti autonomi che possono essere dirottati in questa direzione da parte delle Regioni non ne esistono, perchè la maggior parte del trasferimento

dallo Stato a questi enti è finalizzato all'attuazione del piano regionale e degli indirizzi e delle leggi nazionali.

Si può anche andare in direzione opposta ritenendo che questa non sia esigenza reale ma a me pare che commetteremmo un grave errore.

### **Presidenza del presidente BALDI**

(Segue MARGHERITI). Noi la riteniamo un'esigenza di carattere nazionale e siccome viene prevista la cassa integrazione per tanti settori e, in certe situazioni particolari, anche per questo, non vedo per quale motivo a coloro che rimangono senza reddito per sette o otto anni non si debba consentire di avere un minimo reddito garantito da parte della collettività nazionale.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dovremo recarci in Aula fra poco per la discussione del provvedimento sulla bonifica. Se restiamo qui a ridirci le stesse cose su cui abbiamo discusso per molti mesi, non la finiamo più. È questo un appello che rivolgo ai colleghi: se per ogni punto dobbiamo riprendere gli argomenti di ieri, io sono pronto, ma per stasera non possiamo finire. Voglio rispondere al collega Margheriti che in questo caso si tratta di aiuti e di sostegni del reddito delle zone collinari; un aspetto sul quale tutti possiamo convenire, ma che non si può affrontare con la legge n. 590. Di fronte ai danni delle gelate non possiamo pensare di risolvere tutti i problemi della collina dell'Italia centrale.

Di fronte ai danni delle gelate, non possiamo pensare di risolvere i problemi dell'economia dell'Italia centrale. Abbiamo discusso questa mattina con il Ministro dei piani integrati del Mediterraneo; probabilmente nelle zone alle quali si riferisce il senatore Margheriti l'olio già non esiste più e allora e non possiamo approvare questo emendamento, che parla di aziende olivicole al 70 per cento. Bisogna, questo sì, trovare delle altre fonti di reddito, e ciò a mio avviso può essere realizzato con i piani integrati, ossia con le altre attività extra-olivicole.

CASCIA. Signor Presidente, comprendo e condivido l'appello del relatore di evitare lungaggini nella discussione. Mi sembra che il mio Gruppo abbia dimostrato anche questa sera - e credo che la maggioranza ce ne possa dare atto - che siamo per il varo di questo provvedimento. La maggioranza deve comprendere che, nel momento in cui il Gruppo comunista insiste per l'approvazione di emendamenti come questo, che disciplina in maniera rigorosa gli interventi regionali, tale atteggiamento non è certo attribuibile al voler riproporre sterili polemiche o ad allungare i tempi del nostro lavoro. Non capisco perché ci si debbano rivolgere certe accuse.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Secondo me sarebbe il caso di chiudere la questione con l'impegno a

riaprirlo in sede di approvazione del piano agricolo nazionale. Il problema certamente esiste, ma non può essere risolto con un provvedimento che si rivolge agli interventi immediati e diretti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 4-ter proposto dal senatore Margheriti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Vi è poi un emendamento presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, tendente ad inserire dopo l'articolo 4 il seguente articolo aggiuntivo 4-ter:

«Il finanziamento previsto all'articolo 1, lettera c) della legge 590 del 1981 è utilizzato anche per la concessione di prestiti agevolati al tasso del 6,75 per cento alle Cooperative agricole di trasformazione, di stoccaggio e manipolazione che a causa delle calamità naturali verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 abbiano almeno il 35 per cento di minori conferimenti di prodotto».

CASCIA. Con questo emendamento ci proponiamo di estendere le provvidenze ed i finanziamenti previsti dall'articolo 1, lettere c) della legge n. 590 che, come noto, sono prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale, anche alle cooperative agricole di trasformazione, di stoccaggio e manipolazione dei prodotti agricoli che abbiano almeno il 35 per cento di minori conferimenti di prodotto a causa dei danni. Ciò è dovuto al fatto che queste cooperative, che si vedono diminuire i conferimenti per il diminuire del prodotto, devono sopportare costi fissi costanti, mentre hanno una minore quantità di prodotto da lavorare, il che porta ad uno squilibrio economico. Per questi motivi proponiamo, con il nostro emendamento, di estendere anche ad esse le provvidenze di cui all'articolo 4.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Il relatore si dichiara contrario a questo emendamento.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si associa al giudizio del relatore e si dichiara contrario all'emendamento in questione.

MELANDRI. In rapporto all'emendamento al nostro esame, mi pare che emerga chiaramente la possibilità degli abusi che potrebbero derivare dalla sua approvazione. In base a quali parametri si vorrebbe determinare il 35 per cento di minori conferimenti di prodotto?

In secondo luogo, è possibile - e va quanto meno supposto - che per utilizzare il tasso agevolato del 6,75 per cento avvenga un giro del prodotto che di fatto faccia figurare il supposto 35 per cento in meno senza che tale percentuale effettivamente vi sia. La cooperativa, in altri termini, con un'adeguata politica potrebbe procurarsi l'indice di diminuzione del 35 per cento nei conferimenti.

Mi pare quindi che un articolo di questo genere complichì la situazione notevolmente e si presti in maniera significativa ad abusi da parte dei destinatari del beneficio previsto.

MARGHERITI. Si può avere sfiducia verso il mondo, però non credo che si possa ragionare in questi termini nel momento in cui affrontiamo problemi reali. Ci sono cooperative agricole - e non si parla d'altro - di trasformazione (oleifici e zuccherifici) che avranno un minimo conferimento e dovranno comunque lavorare la parte di produzione che sarà rimasta e che avrà inevitabilmente un costo superiore. L'obiettivo è quello di tentare di non disfarci della cooperazione di trasformazione per particolari prodotti che quest'anno non ci saranno, o che saranno conferiti in meno e che elevando notevolmente i costi possono portare le cooperative al fallimento. Non si tratta però di andare verso elargizioni a fondo perduto, o verso la cassa integrazione, ma verso prestiti che in qualche modo dovranno pur essere restituiti. Pertanto credo che le preoccupazioni del senatore Melandri non siano da condividere, e perciò manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Cascia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

#### Art. 5.

«Alle aziende agricole singole od associate assuntrici di manodopera, nonchè alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalle Regioni, previa dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. I contributi così sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo al periodo di sospensione.

Qualora le condizioni indicate nel cùo anni precedente si verificchino per due o più anni consecutivi, la dilazione dei contributi arretrati, anche se rateizzati in virtù di quanto previsto dal precedente comma, e di quelli in scadenza nei dodici mesi successivi all'ultimo evento per i quali sia stata richiesta la sospensione, è elevata a dieci anni.

Per la regolarizzazione rateale dei predetti debiti contributivi, si applica il tasso d'interesse legale aumentato di tre punti.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, al momento della stesura definitiva dell'articolato è opportuno accorpare gli articoli

5, 6 e 7, facendoli precedere dalla dizione: «L'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è sostituito dal seguente:», che è l'attuale articolo 7, naturalmente modificato.

In sostanza la mia proposta tende a far assumere all'articolo 5 la seguente formulazione:

L'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è sostituito dal seguente:

«Alle aziende agricole singole od associate assuntrici di manodopera, nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalle Regioni, previa dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. I contributi così sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo al periodo di sospensione.

Qualora le condizioni indicate nel comma precedente si verificano per due o più anni consecutivi, la dilazione dei contributi arretrati, anche se rateizzati in virtù di quanto previsto dal precedente comma, e di quelli in scadenza nei dodici mesi successivi all'ultimo evento per i quali sia stata richiesta la sospensione, è elevata a dieci anni.

Per la regolarizzazione rateale dei predetti debiti contributivi, si applica il tasso d'interesse legale aumentato di tre punti.

Nelle zone delimitate ai sensi del primo comma del presente articolo, la sospensione e la successiva rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali vengono accordate dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda da parte delle aziende interessate.

Queste, nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, debbono far pervenire all'ente impositore la documentazione relativa al danno subito, da comprovarsi mediante la attestazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel caso non venga rilasciata in tempo utile, potrà essere sostituita da una perizia giurata.

In difetto, l'azienda verrà dichiarata decaduta dai benefici di cui al precedente articolo ed il debito contributivo verrà riscosso con le procedure ordinarie, gravato dagli interessi previsti dall'articolo 13 del decretollegge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537».

**PRESIDENTE.** Prenderemo in esame questa proposta, ma prima dobbiamo esaminare l'emendamento presentato dai senatori De Toffol ed altri, aggiuntivo del seguente comma all'articolo 5:

«I titolari di aziende diretto-coltivatrici, i coloni e i mezzadri ammessi ai benefici della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono esonerati, per l'anno 1985, dal pagamento dei contributi per malattia, per infortuni e previdenza dovuti per loro stessi e per il loro nucleo familiare».

DE TOFFOL. Non per ripetermi o dare l'impressione che sia una liturgia; mi riferisco a quanto prima affermato dal relatore, anche se poi ho visto che la liturgia vale per la maggioranza, perchè se ci troviamo nella condizione di dover lavorare in questo modo non dipende certamente da noi. Proponiamo questo emendamento perchè riteniamo che sia utile, in questa fase, esonerare i coltivatori dal pagamento dei contributi unificati; riteniamo utile per i coltivatori, per le aziende e per il reddito dei coltivatori, nonchè per il rilancio dell'agricoltura, che come ho avuto modo di dire precedentemente, si trova in notevoli difficoltà.

Queste sono le motivazioni, molto sintetiche, che ci inducono a presentare l'emendamento.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, all'inizio della discussione abbiamo fatto una scelta. Abbiamo di fronte a noi due testi che propongono l'esonero per talune categorie; abbiamo preferito la strada della rateizzazione dei contributi agricoli unificati perchè c'è venuto, autorevolmente per bocca del Governo, un altolà sulla richiesta dell'esonero. Ci è stato detto - e mi sembra con fondatezza - che, di fronte al disavanzo del settore previdenziale, pensare a chiedere esoneri in questo momento significa incappare nella censura di altre Commissioni. Questo è il motivo che ci ha indotto a preferire la strada della rateizzazione. Ricordo ai colleghi della sottocommissione che il Governo si era riservato, anche per questa seconda ipotesi alternativa, un proprio assenso dopo aver sentito il Ministro del lavoro. Sentito questo ed avuto l'assenso, non credo che si possa tornare a parlare di esonero perchè significa ritornare al punto di partenza e a quel punto il Governo, probabilmente, dovrebbe avanzare le stesse riserve costringendoci a chiedere un nuovo parere alle Commissioni interessate.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo perfettamente con le parole del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MOLTISANTI. Mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori De Toffol ed altri, di cui ho dato lettura.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 formulato secondo la proposta del relatore e di cui torno a dare lettura:

Art. 5.

L'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è sostituito dal seguente:



«Alle aziende agricole singole o associate assuntrici di manodopera, nonchè alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalle Regioni, previa dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla presente legge, che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. I contributi così sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo al periodo di sospensione.

Qualora le condizioni indicate nel comma precedente si verifichino per due o più anni consecutivi, la dilazione dei contributi arretrati, anche se rateizzati in virtù di quanto previsto dal precedente comma, e di quelli in scadenza nei dodici mesi successivi all'ultimo evento per i quali sia stata richiesta la sospensione, è elevata a dieci anni.

Per la regolarizzazione rateale dei predetti debiti contributivi, si applica il tasso d'interesse legale aumentato di tre punti.

Nelle zone delimitate ai sensi del primo comma del presente articolo, la sospensione e la successiva rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali vengono accordate dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda da parte delle aziende interessate.

Queste, nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, debbono far pervenire all'ente impositore la documentazione relativa al danno subito, da comprovarsi mediante la attestazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel caso non venga rilasciata in tempo utile, potrà essere sostituita da una perizia giurata.

In difetto, l'azienda verrà dichiarata decaduta dai benefici di cui al precedente articolo ed il debito contributivo verrà riscosso con le procedure ordinarie, gravato dagli interessi previsti dall'articolo 13 del decretolegge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537».

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

#### Art. 6.

È riconosciuto, per l'anno 1985, in deroga al disposto di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1984, a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento e a validità prorogata dei Comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Carmeno ed altri un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma: «Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende colpite dalle avversità di cui all'articolo 1 della presente legge».

MELANDRI. Che cosa si intende per piccoli coloni?

CARMENO. Gli elenchi dei lavoratori agricoli, come risulta dagli schemi dei contributi unificati, sono formati da sei categorie: salariati fissi, permanenti, abituali, occasionali, eccezionali e piccoli coloni e compartecipanti. Storicamente, per piccoli coloni e compartecipanti si intendono i braccianti o semibraccianti soggetti di contratti di colonia parziaria, in genere su piccoli appezzamenti, tipici della Puglia meridionale, della Sicilia e, almeno credo, di alcune zone del Lazio e di altre regioni. Poiché il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali era stato riconosciuto a tutti i lavoratori agricoli tranne che a questi, abbiamo pensato di estendere lo stesso diritto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti.

CIMINO. Mi sembra giusto.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Anche il relatore è d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Carmeno e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

#### Art. 6.

«È riconosciuto, per l'anno 1985, in deroga al disposto di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1984, a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento e a validità prorogata dei Comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende colpite dalle avversità di cui all'articolo 1 della presente legge».

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Per gli anni 1985 e 1986, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito per ulteriori novanta giorni all'anno agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle imprese agricole tenute al versamento del contributo previsto dal primo comma dell'articolo 19 della stessa legge 8 agosto 1972, n. 457, che, a causa delle calamità di cui al primo comma del precedente articolo, abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento del prodotto lordo.

Detto beneficio è concesso a domanda, in deroga al requisito occupazionale previsto dall'ultimo comma del precitato articolo 8, nei confronti del personale in forza presso le aziende alla data del verificarsi dell'evento.

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

MELANDRI. Signor Presidente vorrei fare alcune considerazioni sul testo dell'articolo in esame che sarà bene tenere presenti ai fini di una più corretta formulazione del testo stesso.

Nell'articolo 7 si dice: «a causa delle calamità di cui al primo comma del precedente articolo»; nell'articolo precedente non si parla affatto di calamità.

Inoltre, sempre nell'articolo 7, è detto: «in deroga al requisito occupazionale previsto dall'ultimo comma del precitato articolo 8». Mi sembra che anche questa disposizione richieda una correzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7, che, a seguito delle osservazioni del senatore Melandri, risulta così formulato:

#### Art. 7.

Per gli anni 1985 e 1986, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito per ulteriori novanta giorni all'anno agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle imprese agricole tenute al versamento del contributo previsto dal primo comma dell'articolo 19 della stessa legge 8 agosto 1972, n. 457, che, a causa delle calamità di cui all'articolo 1 della presente legge, abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento del prodotto lordo. Detto beneficio è concesso a domanda, in deroga al requisito occupazionale previsto dall'ultimo comma del precitato articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nei confronti del personale in forza presso le aziende alla data del verificarsi dell'evento.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8 che, nel testo a disposizione dei senatori, porta il n. 11. Ne dò lettura:

«Ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, dipendenti da aziende cooperative di trasformazione, stoccaggio, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, rientranti nell'ambito di applicazione della legge 15 giugno 1984, n. 240, le quali, a causa delle norevoli calamità verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, abbiano almeno il 35 per cento di minor conferimento di prodotto, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza dei predetti eventi calamitosi, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonché il trattamento per gli assegni familiari.

Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o riduzione di orario per la durata massima di un anno.

Le sedi provinciali dell'INPS provvedono direttamente a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputando la spesa ad una contabilità speciale.

Il trattamento di integrazione di cui al primo comma è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2 dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Le norme di cui al presente articolo si applicano, alle stesse condizioni, ai dipendenti delle aziende esportatrici del comparto floricolo, degli oleifici e degli impianti di stoccaggio cereali non classificati agricoli agli effetti previdenziali».

Su questo articolo il senatore Melandri ha presentato, anche a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio, un emendamento soppressivo. Nel citato parere, infatti, è detto: «La Commissione fa altresì osservare l'opportunità che la Commissione di merito valuti approfonditamente la portata finanziaria dell'articolo 11, nonché la stessa sua coerenza col complesso della normativa in esame».

MELANDRI. Signor Presidente, vorrei soffermarmi per un attimo ad illustrare le motivazioni che mi hanno spinto a chiedere la soppressione dell'articolo 8. La prima parte dell'articolo riguarda la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori agricoli che siano sospesi dal lavoro quando l'azienda cooperativa da cui essi dipendono abbia almeno il 35 per cento di minor conferimento di prodotti. Tale disposizione mi vede contrario perchè mentre l'eventuale calo di occupazione verrebbe a verificarsi nel 1985, le condizioni per concedere la cassa integrazione potrebbero essere accertate solo a fine d'anno, dal momento che le cooperative possono stabilire solo a fine esercizio se il conferimento sia stato inferiore del 35 per cento. Non si capisce bene allora se le agevolazioni della cassa integrazione dovrebbero essere applicate nel 1985 o nel 1986. Se la corresponsione del trattamento di integrazione salariale dovesse scattare, come credo, nel 1986 (fino alla fine dell'anno in corso, infatti, non sarà possibile quantificare l'ammontare del conferimento), gli

operai verrebbero a beneficiare della cassa integrazione quando magari sono già tornati a pieno regime e la cassa integrazione guadagni non serve più, mentre sarebbe stata necessaria l'anno precedente.

Le mie perplessità investono poi anche la seconda parte dell'articolo riguardante il modo in cui la cassa integrazione viene concessa. In proposito non solo non abbiamo indicato alcuna modalità, ma abbiamo anche lasciato spazio ad alcune procedure che sono quanto meno sbrigative e che, pertanto suscitano delle preoccupazioni. L'articolo, infatti, recita: «Le sedi provinciali dell'INPS provvedono direttamente a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputando la spesa ad una contabilità speciale». In questo modo istituivamo una contabilità speciale ed autorizziamo l'INPS provinciale a provvedere direttamente su domanda del datore di lavoro, senza introdurre un meccanismo precauzionale come invece generalmente avviene nella concessione della cassa integrazione in cui c'è una istruttoria degli uffici del lavoro provinciali e regionali e l'approvazione da parte del CIPE.

Un terzo elemento di perplessità mi deriva dal richiamo al conferimento minore del 35 per cento. In questo caso vale lo stesso ragionamento che ho fatto prima a proposito dei prestiti agevolati. Ritengo infatti che una cooperativa, che desideri accedere alla cassa integrazione per l'anno successivo, si preparerebbe le condizioni adeguate per raggiungere lo scopo.

Sempre nell'articolo 8, al primo comma, si dice: ««a causa delle notevoli calamità verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985». Quel «notevoli» che non è determinato nella sua consistenza andrebbe comunque eliminato.

Mi sembra in conclusione che l'intero articolo offra fondati motivi di dubbio e che si collochi al di fuori della logica che ispira l'articolato e dello spirito con cui il provvedimento era stato formulato; ne chiedo pertanto la soppressione.

DE TOFFOL. In sede di sottocommissione avevamo concordato un intervento parziale a favore delle aziende esportatrici di fiori. Quanto da noi richiesto presupponeva un intervento limitato e nella quantità tranquillamente circoscrivibile.

Si potrebbe introdurre anche il comparto orticolo che esporta all'estero.

Se riuscissimo a ripristinare, senza creare problemi, la formula che avevamo convenuto in sede di Comitato ristretto con l'assenso del Governo, del sottosegretario Santarelli, credo che faremmo una cosa utile.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che nel parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente bilancio e programmazione economica, che a mio avviso è molto esplicito, si lascia intendere che se questo articolo dovesse essere mantenuto ciò rischierebbe di inficiare il parere complessivo stesso.

Per queste ragioni di carattere finanziario invito la Commissione a non procedere all'approvazione dell'articolo in esame e quindi ad eliminarlo dal disegno di legge.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 8.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo successivo, che diventa articolo 8.

MARGHERITI. Signor Presidente, se mi è consentito, prima di procedere oltre nell'esame dell'articolato vorrei fare le seguenti considerazioni. Avevamo concordato in sede di sottocommissione che nell'articolo che è stato poc'anzi soppresso era da considerarsi assorbito l'emendamento proposto dal mio Gruppo - tant'è vero che non lo abbiamo ripresentato -, il quale in pratica stabiliva che limitatamente al 1985 alle aziende esportatrici del comparto floricolo danneggiate dalle calamità naturali dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 venivano estesi i benefici della cassa integrazione speciale per un periodo massimo di 180 giorni.

Ora, qui si taglia via tutto e non si tiene conto nemmeno di aziende che sono costrette a chiudere, essendo esclusivamente esportatrici e non potendo reperire nel territorio nazionale la materia da esportare almeno fino ai prossimi sei-sette mesi. Cosa facciamo? Lasciamo senza aiuti?

DIANA, *relatore alla Commissione*. Per la verità debbo dire ai colleghi che l'articolo in questione non era stato concordato in sede di sottocommissione, ma era stato proposto dal relatore nell'ipotesi che ciò potesse servire a trovare una via d'intesa, proprio per evitare quella presentazione di masse di emendamenti in ordine sparso che invece si è puntualmente verificata.

Non mi sembra che arrivati alla fine di questa discussione, con un pacco di emendamenti che, ripeto, non ha tenuto minimamente conto di quello che si era concordato in sede di sottocommissione, ci si possa avvalere di determinati accordi intervenuti in merito a questo articolo.

MARGHERITI. Senatore Diana, la logica è quella di comportarsi con correttezza e con estrema serietà nei confronti degli impegni che si assumono da parte della maggioranza.

DIANA, *relatore alla Commissione*. È proprio quello che volevo dire a lei, senatore Margheriti.

MARGHERITI. Perché, è forse scorretto presentare emendamenti?

MELANDRI. Se mi consentite, colleghi, siccome l'articolo in questione è già stato soppresso, a mio avviso non è il caso di ritornarci sopra. Presentate voi del Gruppo comunista, o lo presenti la Commissione, un emendamento che introduca un articolo aggiuntivo - perchè non

abbiamo mica finito la votazione del disegno di legge - con il quale si prenda in considerazione questo caso particolare delle aziende esportatrici, ma adesso, ripeto, non solleviamo di nuovo il problema su un articolo che abbiamo già votato e soppresso.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 8 corrispondente all'articolo 12 del testo del relatore:

«Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, è sostituito dal seguente:

“Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, a prorogare per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura del 35 per cento del prodotto lordo globale, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche”».

**È approvato.**

«Art. 9.

Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze prerviste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952 n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, il cui importo viene elevato fino a lire cinque milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni.

In alternativa alle provvidenze indicate al precedente comma 1 possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali, e agli artigiani finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti la ricostruzione delle normali scorte di scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 202.

Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 del

presente articolo ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il decreto a medio termine a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, corredate da una perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti l'occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'evoluzione del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.

Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi».

DIANA, *relatore alla Commissione*. Se posso dare un suggerimento ai colleghi che intendessero inserire in questo articolo quelle attività che non sono propriamente agricole ma si riferiscono al commercio dei fiori e delle piante, credo che sarebbe opportuno collocare tale disposizione in coda al terzultimo comma dell'articolo, anche perchè in tal modo avremmo il vantaggio di non andare a sottrarre altre risorse al settore agricolo, dato che si tratta comunque di attività extra-agricole.

MELANDRI. Signor Presidente, vorrei fare alcune osservazioni su questo articolo, che in qualche modo, per quello che mi riguarda personalmente, ne condizionano la votazione.

Qui si parla di imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca senza altre specificazioni, cioè di infrastrutture agricole di stoccaggio, commercializzazione, raccolta di prodotti, eccetera. Che vuol dire? Che diamo contributi e prestiti agevolati comunque esse siano state costruite, a regola d'arte e non, con o senza i criteri che erano richiesti dal tipo di edificio da realizzare a prescindere da una valutazione delle caratteristiche dell'impianto e della struttura medesima?

Volevo anticipare in questa sede il contenuto dell'emendamento che ho presentato al successivo articolo, perchè va bene concedere contributi agevolati per queste strutture e infrastrutture, purchè però non siano costruite con criteri non rispondenti alle caratteristiche richieste. Non posso pensare che un'azienda non abbia costruito il proprio edificio, capannone o addirittura albergo in maniera che possa reggere 70 centimetri di neve.



SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Però nel caso specifico non ci si riferisce solo alla neve, ma anche alle alluvioni. Questo articolo che abbiamo inserito su proposta del Ministro dell'industria – tant'è vero che l'onere relativo fa carico ad un capitolo di bilancio del Ministro dell'industria – si riferisce infatti ad un'alluvione dell'Aniene.

MELANDRI. Ma solo al penultimo comma. Per il resto si riferisce ai danni provocati dal maltempo.

Fra l'altro adesso il Sottosegretario con il suo intervento mi fa venire in mente che nel testo dell'articolo non è precisato che si debba trattare di aziende danneggiate dal maltempo.

SCLAVI. Intervengo brevemente per dire che in alcuni casi di crollo vi sono denunce riguardo la mancata conformità delle strutture alle norme di legge. Da parte degli interessati è stata così avanzata la richiesta di risarcimento dei danni alle ditte costruttrici o fornitrici. Molte di tali ditte sono assicurate e pagheranno quei danni. Sarebbe bene dunque che si precisasse nel testo di legge che i danni non debbono essere risarciti quando a ciò già provvedano le ditte costruttrici.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Siamo tutti stanchi, ma vorrei richiamare un po' della vostra attenzione su questo argomento che mi sembra molto importante. L'emendamento del senatore Melandri tendente ad aggiungere l'articolo 14-bis, non fa riferimento all'articolo precedente, ma alla legge. Si riferisce a tutti gli impianti agricoli ed extra-agricoli, si riferisce non soltanto alle costruzioni, ma a tutti gli impianti e quindi anche agli impianti arborei.

Viene a crearsi così un contenzioso che non finisce più. Se si tratta di strutture, di capannoni, di tettoie, di stalle, eccetera, per la loro costruzione si è già in possesso di una licenza edilizia e i criteri tecnici sono stati accertati certamente da un organo. Forse il carico di neve non sarà stato calcolato esattamente, ma un accertamento c'è stato. Introducendo il principio contenuto nell'emendamento aggiuntivo al nostro esame, verrà fuori che l'agrumeto di Fondi non risponde alle caratteristiche tecniche richieste e che non andava impiantato in quella zona; si introduce cioè un elemento di dubbio, difficilmente valutabile caso per caso.

Per questi motivi prego il senatore Melandri di non insistere nella presentazione di questo testo che mi sembra possa rimettere tutto in discussione.

MELANDRI. Se la parola «impianti» è equivoca, la si può cambiare con una parola più idonea. Tuttavia la parola «impianti» è riportata nella legge proprio alla settima riga del secondo comma dell'articolo 9 dove si dice: «per la riparazione e riattivazione degli impianti...». Quindi il concetto di impianti deve essere precisato.

Circa il fatto poi che dobbiamo cautelarci in ordine all'eventualità ipotizzata dal senatore Sclavi torno ad evidenziare che nell'articolo 9 non si parla mai di danni provocati dal maltempo. Tutto sommato, mi pare che vi sia un po' di confusione.

FERRARA Nicola. Fino ad ora ci sono sempre stati interventi mediante la legge n. 590: stiamo solo allargando il campo di intervento a causa delle recenti calamità. Si tratta di norme di carattere generale.

Inoltre è certo che non si andrà a risarcire il danno di strutture che erano già pericolanti. E questo un elemento che attiene alla valutazione dell'amministrazione e non del legislatore.

DE TOFFOL. Mi pare che il testo dell'emendamento, così come è formulato, sia obiettivamente fuorviante rispetto agli scopi che lo stesso senatore Melandri si proponeva. Il problema esiste sia per le strutture edili, sia per i capannoni, sia per gli altri impianti. In alcuni casi (ad esempio proprio in Lombardia) si è verificato che impianti di mungitura potevano sopportare temperature di 7 o 8 gradi sotto lo zero al massimo, quando è normalissimo invece che si verificano temperature fino a 13-14 gradi sotto lo zero.

Secondo il mio punto di vista, il criterio in sé è giusto: le economie non debbono andare a detrimento della stabilità degli impianti. Tuttavia bisognerebbe trovare una formulazione che delimitasse il campo, che prevedesse una casistica più specifica.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Mi è stato comunicato che debbo recarmi in Aula. Mi permetto di insistere su questo argomento. Anche in Liguria le serre potevano sopportare al massimo temperature di meno 10 gradi, mentre si sono registrate minime di meno 16 gradi. La legge alla quale si fa riferimento è la legge n. 50, cioè quella che riguarda i danni provocati da calamità naturali nel settore industriale. Non la si può riportare integralmente nel titolo.

PRESIDENTE. A questo punto propongo di sospendere brevemente il dibattito.

Poichè non si fanno osservazioni, i lavori sono sospesi.

*I lavori, sospesi alle ore 21,20, sono ripresi alle ore 22,45.*

PRESIDENTE. Non è necessario ricordare ai colleghi che, al momento in cui la seduta è stata sospesa, la Commissione stava esaminando l'articolo 9.

C'è qualche altro collega che desidera prendere a parola su di esso?

FIOCCHI. Sì, signor Presidente, desidero infatti brevemente soffermarmi su questo articolo, che tratta specificatamente i danni subiti dalle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, per dichiarare che mi sembra molto corretto l'aver contemplato nell'ambito delle provvidenze previste da questo testo anche le piccole e medie aziende.

Poichè anche questo tipo di azienda ha subito dei danni a causa degli eventi atmosferici eccezionali che si sono abbattuti sul territorio nazionale, ritengo che l'articolato, così come ci è stato proposto, sia

senz'altro da accettare integralmente. In chiusura del mio breve intervento, desidero esprimere quindi il mio più alto e pieno consenso sull'articolo in discussione.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, Le chiedo se, per maggiore chiarezza, non sia il caso di individuare meglio i comuni a cui il primo comma dell'articolo 9 si riferisce.

PRESIDENTE. Sono dello stesso avviso, senatore Diana. Pertanto, se i colleghi sono d'accordo, potremmo modificare così il primo comma dell'articolo 9: «Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto...».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me proposto, tendente a modificare il primo comma dell'articolo 9 con la modificazione di ho dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti 1 articolo 9 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

«Art. 9.

Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, il cui importo viene elevato fino a lire cinque milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni.

In alternativa alle provvidenze indicate nel precedente comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali, e agli artigiani, finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostituzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma del presente articolo, ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il credito a medio termine a norma dell'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 9 novembre 1876, n. 902, corredate di una perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti l'occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.

Per le finalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le finalità di cui al comma quarto, è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi».

**È approvato.**

Ricordo ai colleghi che ho proposto un emendamento tendente ad inserire, il seguente articolo aggiuntivo che, se approvato, diverrà l'articolo 10 del testo in esame. Ne do lettura:

«Art. 9-bis.

Ai datori di lavoro con aziende operanti nel settore della lavorazione, del commercio all'ingrosso e della esportazione del comparto floro-vivaistico ed orticolo, esercenti nelle zone riconosciute danneggiate dalle calamità naturali del dicembre 1984 e gennaio 1985 ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e che commercializzano in forma prevalente prodotti provenienti da aziende agricole site nelle medesime zone è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi così sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del biennio successivo il periodo di sospensione».

DE TOFFOL. Signor Presidente, la nostra parte politica ha formulato un sub-emendamento, riferito alla cassa integrazione, che affronta comunque la problematica dell'esportazione nel settore floricolo ed orticolo.

Tale sub-emendamento, a mio avviso, potrebbe essere opportunamente collocato alla fine dell'articolo aggiuntivo da lei presentato, al quale si potrebbe aggiungere un comma. Desidero sottolineare che il subemendamento a cui mi riferisco era stato già concordato, anche col

Governo, in sede di sottocommissione e che approvandolo compiremmo un atto di giustizia. Anche l'ammontare di spesa che esso comporterebbe è piuttosto limitato, dal momento che le aziende esportatrici floricole ed orticole non sono numerose. Il comma aggiuntivo che si propone è il seguente:

«Limitatamente al 1985, alle aziende esportatrici dei comportati floricolo ed orticolo, site nelle zone colpite dalle calamità naturali del dicembre 1984 e gennaio 1985 e che commercializzino in forma prevalente prodotti provenienti da aziende agricole site nelle medesime zone, sono estesi i benefici della cassa integrazione speciale per un massimo di 180 giorni».

Desidero poi presentare un ulteriore sub-emendamento all'articolo aggiuntivo in discussione, teso ad aggiungere dopo le parole: «site nei medesimi comuni» la seguente espressione: «e mantengano gli occupati esistenti alla data della calamità».

Se desideriamo estendere i benefici, il recupero dei contributi o altri interventi del genere, dobbiamo anche cercare di garantire la stabilità occupazionale. In caso contrario, infatti, non assolveremmo un compito che ci siamo prefissi. Se lo riteniamo opportuno, proporrei quindi di inserire quello che era stato già concordato in sede di sottocommissione con l'ex articolo 11, che affrontava tutta una problematica più generale e complessiva, prevedendo una disposizione di poca sostanza ma che è molto rilevante per i diretti interessati.

Inoltre propongo un sub-emendamento all'emendamento presentato dal presidente Baldi.

**PRESIDENTE.** In questo modo però si costringe l'azienda a mantenere occupati i suoi dipendenti, anche se non ha lavoro. Diamo all'azienda questo aiuto di rateizzare i contributi dei dipendenti che mantiene, ma costa molto di più pagare della gente e non farla lavorare.

**DE TOFFOL.** Il meccanismo è questo. Un esportatore non tiene i dipendenti se non ha una convenienza, altrimenti anche il recupero dei contributi non significherebbe nulla. Se la difficoltà è considerata transitoria, allora si giustifica sia la sospensione del pagamento dei contributi - perchè in linea generale uno per 15-20 giorni può tenere occupati i lavoratori anche se non a pieno ritmo -, sia la cassa integrazione. Sono due momenti di intervento.

**MELANDRI.** È sicuro che questo articolo riguarda tutti i casi dei possibili interessati e che è stato calcolato esattamente il costo dell'intervento? Ho il dubbio che il testo sia poco chiaro e che forse non sia assolutamente necessaria questa estensione dei benefici, anche se non si tratta di grandi somme.

**PRESIDENTE.** L'articolo è stato studiato per dare una certa garanzia ai piccoli coltivatori e per escludere le grosse aziende commerciali che magari importano fiori dall'Olanda.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Mi viene un dubbio; noi diciamo «ai datori di lavoro nei comuni riconosciuti danneggiati ai sensi della legge Fondo di solidarietà nazionale». Questa legge non individua i comuni, ma le zone danneggiate, quindi ci possono essere comuni in parte danneggiati e in parte no.

DE TOFFOL. Si riferisce alle aziende esportatrici e al comparto orticolo, questo perchè la cassa integrazione nel commercio scatta al di sotto dei mille dipendenti. Allora abbiamo detto che in via eccezionale, soltanto per il 1985, in considerazione che si è determinata una situazione di difficoltà, estendiamo anche a questi l'intervento della cassa integrazione. È un fatto limitato alla Riviera ligure.

MELANDRI. Vogliamo rileggere un momento il secondo comma?

PRESIDENTE. «Limitatamente al 1985 alle aziende esportatrici dei comparti floricolo e orticolo danneggiate dalle calamità naturali del mese di dicembre 1984 e gennaio 1985 sono estesi i benefici della cassa integrazione speciale per un massimo di 180 giorni».

URBANI. In Liguria, specialmente nelle zone floricole di Imperia e di Savona si è creata questa situazione: ci sono delle aziende abbastanza cospicue per quanto riguarda il numero degli addetti, che fanno lavoro di commercializzazione, che hanno licenziato di fatto o minacciano di licenziare tutto il personale perchè non possono operare in quanto non ricevono i prodotti delle zone danneggiate. C'è, insomma, stretta connessione tra il momento della commercializzazione e quello della produzione; senonchè la produzione è coperta dalle provvidenze della cassa integrazione, al contrario della commercializzazione. Ecco perchè, quando ci furono gli incontri preliminari della delegazione ligure con il ministro Pandolfi, si era evidenziata l'opportunità di questo provvedimento specifico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo, che diventa articolo 10 - quale risulta nel testo da me proposto e con i sub-emendamenti dei senatori Margheriti ed altri - di cui do lettura:

«Art. 10.

Alle imprese operanti nel settore della lavorazione, del commercio all'ingrosso e della esportazione del comparto florovivaistico ed orticolo, esercenti nelle zone riconosciute danneggiate dalle calamità naturali del dicembre 1984 e gennaio 1985 ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e che commercializzino in forma prevalente prodotti provenienti da aziende agricole site nelle medesime zone e mantengano gli occupati alla data dell'evento calamitoso, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di entrata in

vigore della presente legge. I contributi così sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del biennio successivo al periodo di sospensione.

Limitatamente al 1985, alle aziende esportatrici dei comparti floricolo ed orticolo, site nelle zone colpite dalle calamità naturali del dicembre 1984 e gennaio 1985 e che commerciano in forma prevalente prodotti provenienti da aziende agricole site nelle medesime zone, sono estesi i benefici della Cassa per l'integrazione dei salari di cui alla legge 8 agosto 1972, n.457, per un massimo di 180 giorni».

**È approvato.**

«Art. 11.

Nella legge 15 ottobre 1981, n. 590, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

“Art. 6-bis. – Per le opere edilizie la cui realizzazione sia necessaria a seguito delle calamità naturali o delle avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e per le quali sia richiesto il rilascio della concessione edilizia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il contributo di concessione, di cui all'articolo 3 della stessa legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto”».

MELANDRI. Vorrei proporre alla Commissione una modifica formale a proposito di questo articolo. Non mi sembra infatti chiara la formulazione: «Per le opere edilizie la cui realizzazione sia necessaria», e proporrei di sostituirla con la seguente: «Per il ripristino e la ricostruzione delle opere edilizie».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Melandri, tendente a sostituire le parole: «Per le opere edilizie la cui realizzazione sia necessaria», con le seguenti: «Per il ripristino e la ricostruzione delle opere edilizie danneggiate».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11, quale risulta nel testo emendato.

**È approvato.**

Dopo questo articolo, i senatori De Toffol ed altri propongono di inserire il seguente articolo:

Art. 11-bis.

«Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista è corrisposta alle Regioni una anticipazione fino al limite massimo del 50 per cento a copertura parziale delle spese sostenute in applicazione di leggi regionali attuative della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e di

delibere dei consigli regionali, da prelevarsi dal Fondo di cui alla medesima legge 11 ottobre 1981, n. 590».

CASCIA. Signor Presidente, ritengo che questo emendamento, nella sostanza, si illustri da sè. Noi sappiamo che la maggior parte delle Regioni hanno già proprie leggi di applicazione della legge n. 590 e anticipano quindi lo stanziamento dei fondi, ricevendoli poi indietro con molto ritardo dallo Stato. Con il nostro emendamento proponiamo di stabilire che alle Regioni si paghi fino al 50 per cento di anticipazione, naturalmente in seguito all'emanazione del decreto che ha dichiarato lo stato di calamità, quindi, dopo che il Governo (e per esso il Ministero) ha verificato che la legge n. 590 viene applicata nelle zone danneggiate.

MELANDRI. Trenta giorni sono veramente pochi. Inoltre si renderà necessario un decreto ministeriale di organizzazione; le Regioni che arrivano per prime prenderebbero il 50 per cento di anticipazione, ma poi ove il fondo restasse così esaurito, cosa accadrebbe?

MARGHERITI. Il 50 per cento della quota loro spettante, a copertura delle spese sostenute in applicazione di leggi regionali.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Allora bisognerebbe aggiungere: «dopo che sia stata effettuata la ripartizione su scala nazionale dei fondi disponibili» altrimenti chi arriva prima porta via tutto e per le altre Regioni non resta nulla.

DE TOFFOL. Effettivamente alcune obiezioni hanno un fondamento, nel senso che il meccanismo della legge n. 590 è perverso. Infatti stabilisce *a priori* la somma da dividere e di fatto percentualizza le quote spettanti. Ciò nonostante penso che sarebbe opportuno trovare un meccanismo che permetta di corrispondere una anticipazione alle Regioni. D'altro canto non possiamo non intervenire per far sì che le Regioni vengano sollecitate esse stesse ad anticipare, avendo la certezza che subito o al massimo in tempi rapidi verrà loro concesso almeno questo 50 per cento.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per cautelarci potremmo trovare un meccanismo che dilazioni l'erogazione ad un momento successivo in cui sia stato già ripartito il fondo disponibile a livello nazionale.

SCLAVI. Ho già fatto l'esempio della Regione Lombardia: già da un mese questo ente ha stanziato 10 miliardi per interventi urgenti, in attesa dell'indagine sui danni, dopo la quale potrà rivolgersi al Governo per richiedere la propria quota. Più volte ho sentito dire dal Ministro che non è tanto lo Stato che non eroga i fondi in tempo utile quanto piuttosto le Regioni che ripartiscono tali fondi con notevole ritardo, anche perchè talvolta manca addirittura il numero legale nelle assemblee elettive di quegli enti. Una volta stanziati i 300 miliardi il



Governo e le Regioni procederanno per pervenire alla divisione e alla attribuzione delle quote sulla base delle stime effettuate. Siamo tutti d'accordo sul fatto che occorre far presto: così come ha fatto la Lombardia faranno anche le altre Regioni. Verranno utilizzati i residui passivi presenti nel bilancio del proprio assessorato accelerando le procedure di stima per arrivare al più presto alla ripartizione dei fondi. Il Ministro deve concedere il 50 per cento dei fondi, secondo l'emendamento proposto, anche se le stime non sono state ancora ultimate. Ma se non sono pervenute le valutazioni dei danni di tutte le regioni, come si può procedere alla attribuzione dei 300 miliardi?

MELANDRI. Ipotizziamo la concreta applicazione di una norma di questo genere: la Lombardia o l'Emilia istruiscono rapidamente le pratiche e le presentano. Poniamo il caso che l'ammontare sia di 100 miliardi: cosa succede? Incassano 50 miliardi entro trenta giorni?

MARGHERITI. Se la Lombardia ha speso 10 miliardi, ad esempio, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione, si concedono ad essa 5 miliardi, cioè il 50 per cento di quanto ha speso in attuazione delle proprie leggi.

MELANDRI. Ma si parla di leggi attuative della legge n. 590. La legge di cui parla il senatore Sclavi è invece una legge speciale della Regione Lombardia e si limita a stanziare un fondo di 10 miliardi per il pronto intervento regionale. Possono esservi (e credo che vi siano) Regioni che hanno proprie permanenti leggi di applicazione della legge n.590. In base a tali leggi, se introducessimo l'emendamento in esame, esse presentano lo stato di accertamento dei danni, che potrebbe risultare notevolmente alto, ed entro trenta giorni viene loro concesso il 50 per cento.

MARGHERITI. Si parla di spese già sostenute.

MELANDRI. Se tutte le Regioni presentano un conto di 50 miliardi, e per esempio, l'ammontare dei danni è di 1.000 miliardi, disponendo solo di 300 miliardi da ripartire, accade che le prime cinque Regioni portano via tutto lo stanziamento.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per evitare possibili conseguenze assai gravi per le Regioni che sappiamo avere una capacità amministrativa e legislativa minore rispetto ad altre, si dovrebbe aggiungere, dopo le parole: «fino al limite massimo del 50 per cento», le altre: «e comunque non superiore a 10 miliardi «in tal modo, al massimo, l'onere sarà di 300 miliardi. La previsione sarebbe cioè non in percentuale, bensì in cifra assoluta; talchè sarebbe possibile restare al di sotto del tetto finanziario previsto dalla legge. Ove il 50 per cento sia superiore a 10 miliardi ci si ferma a quest'ultima cifra, in modo che, ammettendo che tutte le Regioni presentino un conto spese di 10 miliardi, si arriva al massimo ad erogare 200 miliardi, una somma che starebbe nello stanziamento previsto.

CASCIA. Credo che questo problema non esista in quanto le Regioni che hanno una propria legge di applicazione della legge n. 590 si limitano a fare anticipazioni sui decreti del Ministero dell'agricoltura con i quali si dichiarano le zone colpite da calamità naturali. Le Regioni si limitano ad anticipare ciò che lo Stato paga successivamente, ma sulla base del riconoscimento da parte dello Stato. Le leggi regionali devono seguire tali criteri per essere leggi di applicazione della n. 590; certo, le Regioni possono anche avere leggi per i casi di calamità anche non di applicazione della n. 590, ma si tratta di un'altra cosa.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, credo che valga la pena di rivedere l'articolo 3 della legge in questione, dove si stabilisce che il Ministero dell'agricoltura, sentito il parere della Commissione interregionale, dispone con proprio decreto entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, o il 31 gennaio dell'anno successivo, il prelevamento della somma sulla base delle quote da destinare agli interventi indicati in titolo, in rapporto alle richieste di spesa per le singole esigenze.

Credo che questo emendamento consenta al Ministero, a fronte delle proprie disponibilità, che sappiamo essere limitate, di intervenire in maniera adeguata. Tale misura è doverosa nel momento in cui sappiamo che ci sono delle regioni che hanno subito molti più danni delle altre e queste regioni avranno certamente bisogno di maggior tempo per procedere all'accertamento dei danni. Non possiamo certo penalizzare le regioni maggiormente colpite a favore di quelle meno colpite, anche se ciò farebbe piacere al Presidente, visto che la sua regione fa parte di queste ultime.

PRESIDENTE. Le rispondo subito, senatore Diana, perchè i danni al settore arboreo sono impossibili da calcolare adesso, e mi riferisco ai vigneti. Ho citato nel corso della precedente discussione gli impianti di actinidia, perchè pare che la gran parte di essi siano stati bruciati dal gelo. Credo che nella mia provincia la produzione di actinidia sia, per quantità, al primo posto in Italia; di frutteti e di vigneti non ritengo di dover parlare perchè tutti sanno che ce ne sono. Ritengo che siano necessari almeno due mesi, se si vogliono fare le cose con onestà, perchè non si può valutare oggi l'entità complessiva dei danni. I danni potranno essere valutati solo a germogliazione avvenuta.

Bisogna sì fare le cose in fretta, ma prima di un paio di mesi non sarà possibile misurare in maniera esatta l'entità dei danni. Se si vuole invece misurare l'entità dei danni in maniera approssimativa, è un altro discorso. È logico che nelle zone meridionali, dove vi sono coltivazioni d'inverno in pieno campo o dove vi sono serre per la coltivazione dei fiori, il danno lo si vede già adesso; ma dove esistono frutteti, vigneti ed altre coltivazioni del genere non si possono in questo momento calcolare correttamente i danni.

URBANI. Se ora a livello legislativo non diamo una soluzione al problema veniamo meno ad una richiesta emersa con forza in tutti i contatti che abbiamo avuto con le popolazioni interessate. Il nostro Gruppo ha tenuto un incontro con i rappresentanti delle Regioni nel

corso del quale si è raccomandata la tempestività dell'intervento in termini perfino sarcastici. Ricordo che ad Albenga, ad esempio, si attende ancora la liquidazione dei danni causati dalla grandine di due anni fa. Secondo me, bisogna cercare di conciliare l'esigenza del rigore con quella della tempestività. Faccio una proposta, appellandomi allo spirito liberista, così diffuso nell'ambiente dell'imprenditoria agricola: dobbiamo cercare la strada di accelerare i finanziamenti statali, ma intanto consentire alle Regioni di anticipare i fondi. Tutti sanno che in presenza di certi danni, particolarmente per il tipo di calamità naturali che si sono recentemente verificate, la possibilità di un intervento, anche più ridotto, ma immediato, è elemento decisivo per rimettere in moto l'attività. Ritengo che la garanzia che si tratta di somme già anticipate e spese ci garantisce dal pericolo che si tratti della presentazione di programmi non ancora attuati. D'altra parte stabilire un tetto (il Sottosegretario parlava di 10 miliardi, io dico semplicemente un tetto) significa impedire che certe regioni siano favorite rispetto ad altre e che qualcuno rimanga all'asciutto. L'insieme di queste misure può introdurre quanto meno un elemento di correzione al sistema di suddivisione degli aiuti previsto e che ci sembra irrazionale in base all'esperienza. Non so bene perchè tale suddivisione avvenga con ritardi enormi rispetto al momento dell'accertamento dei danni. Ma questo rimborso resta un fatto oggettivo.

Per quanto riguarda la Liguria, che tutti hanno riconosciuto essere stata particolarmente colpita, trattandosi di una regione ad agricoltura avanzata, e dove quindi gli elementi di imprenditorialità sono più vivi, è preferibile fare in modo che essa abbia subito una somma a disposizione, anche se più limitata, ma che metta in moto al più presto un processo di recupero delle coltivazioni e di ripristino delle opere e attrezzature. Tutte le regioni si sono dichiarate favorevoli al principio delle anticipazioni ed io credo che, con opportune correzioni e garanzie, sia possibile trovare una soluzione positiva a questo problema.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi riferisco ancora al testo della legge in base al quale si stabilisce la data del 30 settembre dell'anno di riferimento. Si tratta semmai di mesi, non di anni. Vorrei chiedere al collega Urbani se egli sa quando la regione Liguria ha dichiarato i propri danni.

URBANI. Ciò che rileva non è il danno dichiarato, ma la somma realmente erogata, la cui entità è molto minore.

DIANA, *relatore alla Commissione*. È il Ministero dell'agricoltura, e non le Regioni ciascuna per proprio conto, che stabilisce il criterio di determinazione dei danni. Quando Lei parla di ossigeno che deve essere dato ad alcune Regioni, se l'ossigeno è poco, significa che le Regioni restano senza e noi abbiamo il dovere che il poco ossigeno disponibile, lo sia per tutti, non soltanto per la Liguria. Se stiamo alle dichiarazioni che sono state presentate, probabilmente la sua Regione e una limitrofa alla sua assorbono tutti i fondi a disposizione. Soprattutto in presenza di un danno che ha colpito tutto il territorio nazionale in maniera più o

meno grave e certamente la Liguria è tra le più colpite, dobbiamo fare riferimento a criteri unici determinati da un comitato interregionale, validi per tutte le Regioni, sicchè nessuno possa fare la parte del leone in una materia in cui veramente non si può fare; non possiamo soddisfare tutti gli appetiti perchè in partenza sappiamo che non ce ne è a sufficienza, tanto è vero che questi fondi dovranno essere integrati.

MELANDRI. Premesso che nessuno di noi, in questa sede, rappresenta una regione o un'altra, ma rappresenta soltanto la Nazione...

URBANI. Queste cose non deve dirle a noi!

MELANDRI. ... noi potremmo dire che entro tanti giorni dalla emanazione dei decreti attuativi della legge n. 590 è corrisposta alle Regioni una anticipazione fino al limite massimo del 50 per cento a copertura parziale delle spese anticipate. Cioè se sono già intervenuti i decreti applicativi della legge n. 590 (ma di questo non sono sicuro) una volta che i danni sono stati riconosciuti e che la Regione ha anticipato, si può stabilire un termine entro il quale viene rimborsata la quota. Questo era lo spirito che animava l'emendamento.

MARGHERITI. Questo è lo spirito e credo anche la formulazione esatta che bisogna dare.

MELANDRI. Però bisogna essere sicuri che la legge n. 590 venga applicata mediante decreti ministeriali di erogazione o di riconoscimento dei danni; se poi noi stabiliamo che entro tre mesi (secondo me, 30 giorni sono assurdi per il funzionamento della macchina) la Regione deve essere rimborsata di una parte di quello che ha anticipato, questo potremmo anche stabilirlo, ma bisogna essere sicuri del funzionamento della legge n. 590. Ho l'impressione, comunque, che stiamo complicando inutilmente le cose.

DE TOFFOL. Il meccanismo è il seguente: la Regione chiede al Ministero lo stato di calamità per una determinata zona e il Ministero, con proprio decreto, dichiara quell'area come zona calamitata, entro 30 giorni, per cui lì deve intervenire la legge n. 590. Il meccanismo s'incepisce quando si procede al riparto perchè le calamità sono tante; poichè il tetto è prefissato e stabilito, si fa: tante calamità, tanti danni, tanti soldi. Se introduciamo il meccanismo che suggeriva il sottosegretario Santarelli non arriviamo in tempo alle aziende, perchè i meccanismi della legge n. 590 sono lunghi, mi pare che siano semestrali. Invece, riconosciuta per decreto l'area, stabilito che quella zona è calamitata, a fronte della presentazione di una documentazione circa l'erogazione di una determinata quota di denaro, fino a quel tetto si dà il 50 per cento. Questo mi pare che sia fattibile anche dal punto di vista tecnico.

MELANDRI. Non basta il decreto di riconoscimento dell'area, ci vogliono anche i decreti di riconoscimento dei danni.

URBANI. Chiedo che la proposta Melandri sia formalizzata.

MELANDRI. Ma non sono sicuro di questi decreti! Cioè se il decreto è solo un decreto di riconoscimento dell'area è insufficiente dire decreti applicativi. Se invece è il decreto che riconosce il danno, allora sono fondi che devono essere dati; su quei fondi la Regione decide di anticipare e noi, entro un certo termine, la rimborsiamo.

DE TOFFOL. Leggiamo l'articolo 4 della legge n. 590: «Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara, entro 30 giorni dalla richiesta delle Regioni interessate, l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ai sensi della lettera a) del quarto comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

DIANA, *relatore alla Commissione*. Leggiamo con la stessa voce chiara anche l'articolo 3!

DE TOFFOL. Un momento; la Regione presenta i documenti, in base alla legge n. 590, dei danni che ha subito. Entro 30 giorni dalla presentazione di questa documentazione, nel limite massimo di un tetto prestabilito, il Ministro eroga il finanziamento.

DIANA, *relatore alla Commissione*. No, l'articolo stabilisce che entro trenta giorni il Ministero accerta l'esistenza di eccezionale calamità e avversità atmosferica: non il danno dunque, ma l'esistenza della calamità.

DE TOFFOL. Non discuto su questo. Volevo semplicemente spiegare che il meccanismo introdotto dalla legge n. 590 è in un certo senso «perverso» proprio perchè stabilisce il tetto all'interno del quale fare il riparto. L'imporre un tetto, infatti, comporta l'impossibilità di oltrepassare una certa quota. Questo è il punto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 11-*bis*, proposto dal senatore De Toffol e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Anche il senatore Melandri ha proposto un emendamento, tendente ad inserire, dopo l'articolo 11, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 11-*ter*.

«Per gli interventi previsti dalla legge a favore della ricostituzione di impianti, strutture ed infrastrutture, dovrà preventivamente essere accertato che i medesimi siano stati realizzati a regola d'arte e secondo criteri tecnici adeguati alle finalità perseguite».

MELANDRI. Questo emendamento risponde ad una esigenza da me profondamente sentita e che ho già illustrato precedentemente. Vorrei evitare che un qualsiasi capannone, opificio o struttura, costruito alla meglio, e che per ciò stesso cade sotto la neve, venga ugualmente rimborsato. Per impedire questa eventualità vorrei inserire nel disegno di legge una certa cautela nell'affrontare questo problema. Poichè il relatore Diana ha già avuto modo di osservare che la legge n. 50 per gli impianti industriali ed artigianali fissa delle indicazioni in tal senso, potremmo sopprimere dal mio emendamento la parola: «impianti». Tutti conoscete però la situazione delle infrastrutture agricole e sapete che queste vengono tirate su con frequente approssimazione. Se vogliamo non tener conto di questo dato di fatto, sta bene, però, così facendo, andiamo a premiare chi non ha operato con la necessaria diligenza e non si è preoccupato di far sì che la struttura venisse costruita in modo da reggere, non dico a questi eccezionali eventi atmosferici, ma ad una qualsiasi avversità naturale. Nel mio emendamento del resto si chiede semplicemente che la realizzazione sia avvenuta a regola d'arte e non che sia stata effettuata con caratteristiche eccezionali adeguate alle particolari calamità atmosferiche verificatesi in questo inverno.

Mi è stato detto che l'approvazione di questo articolo aggiuntivo verrebbe a creare un grosso contenzioso. Certo, questo è sicuramente vero, mi sembra però che un contenzioso analogo, se non maggiore, si svilupperà anche se decidiamo di rimborsare tutti.

D'AMELIO. Mi chiedo come si faccia, *ex post*, a giudicare se una struttura è stata realizzata con tutti i criteri oppure no.

MELANDRI. Ci sarà una licenza edilizia.

D'AMELIO. Se la licenza edilizia esiste, ciò garantirà il rispetto dei criteri tecnici. Se invece manca, è probabile che la costruzione risalga agli anni in cui la licenza edilizia per gli interventi in agricoltura non era prevista. Comunque sia, a parte il contenzioso notevole che verrebbe ad aprirsi, mi chiedo chi dovrebbe accertare che i requisiti richiesti siano stati rispettati. L'esperienza da me personalmente fatta come sindaco di un Comune in cui si applica la legge n. 219 sul terremoto, mi porta ad affermare che non si può assolutamente mettere il sindaco o un funzionario qualsiasi nella condizione di esprimersi preventivamente sulla erogazione, ammissibilità e fattibilità di un rimborso a proposito della buona realizzazione del manufatto. Se così fosse stabilito lo stesso provvedimento ne resterebbe bloccato, al di là delle intenzioni, certamente diverse, che animano il collega Melandri.

Mi permetto, pertanto, di invitare il collega a voler riflettere su questa mia modesta considerazione fatta a caldo e di pregarlo di ritirare l'emendamento.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Tutti noi abbiamo concordato sul fatto che gli eventi atmosferici di questo inverno sono stati di particolare ed eccezionale gravità. Mai negli ultimi 55 anni la temperatura è stata così bassa e mai per un tempo così lungo è rimasta a tale livello.

MELANDRI. La temperatura non giustifica però la distruzione di edifici.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Ci sono impianti di olivi centenari che sono andati distrutti dopo aver superato altre temperature molto rigide. In alcune parti del nostro territorio la precipitazione nevosa è stata così abbondante da creare problemi serissimi. Impianti come il Vigorelli, per i quali pure era stata rilasciata una regolare licenza edilizia e che avevano sfidato gli anni, oggi non sono più accessibili. In Liguria, la temperatura è scesa a meno 14 o meno 16 gradi sotto zero. Di fronte ad eventi atmosferici così eccezionali, le strutture, previste per diverse condizioni climatiche, si sono comportate come avviene per il fabbricato di fronte all'evento sismico o per le sequoie alle prese con una tromba d'aria. Siamo di fronte ad un fatto eccezionale sì o no? Se così è, se sono crollati per il carico di neve capannoni che pure erano stati costruiti per sopportare un notevole peso, non possiamo partire dal presupposto che il danno avrebbe potuto essere evitato da una diversa progettazione o realizzazione dell'edificio. Tutti i fabbricati rurali, del resto, penso abbiano avuto una licenza edilizia, mi sembrerebbe strano il contrario.

MELANDRI. A me no. Comunque eliminiamo intanto la parola «impianti» che il senatore Diana ha usato a proposito degli oliveti, che, invece, col mio emendamento non c'entrano niente. Nel disegno di legge in titolo, infatti, con la parola «impianti» si intende riferirsi a quelli edilizi. Non vengono mai citati quando si tratta di oliveti, di frutteti o cose di questo genere.

Però il problema non è quello sollevato dal senatore Diana, non è escludere le strutture che cadono o riportano danni, come, supponiamo, il Vigorelli. Se il Vigorelli è costruito a regola d'arte, è ricompreso tra gli edifici da considerare. Quello che si vuole escludere è ciò che appunto non è stato costruito a regola d'arte, non ciò che, essendo stato edificato secondo la giusta tecnica, è comunque sottoposto alle calamità naturali. La questione, se viene scartata, deve essere scartata in questa accezione, non in quella data dal senatore Diana. In altre parole, non è giusto che andiamo ad indennizzare edifici «fasulli», spesso abusivi, costruiti con criteri che molte volte sono palesemente inadeguati.

Ad ogni modo, se la Commissione fosse d'accordo potrei anche ripiegare su un ordine del giorno in cui si inviti il Governo a tener conto dell'esigenza che prima di procedere all'applicazione del presente provvedimento siano accertati i criteri di costruzione di questi edifici.

PRESIDENTE. D'altra parte mi sembra che non sia la prima volta che delle strutture sono crollate perchè non sono state eseguite a regola d'arte, tante è vero che in questi casi il costruttore va sotto processo.

COMASTRI. Signor Presidente, se mi è consentito vorrei svolgere una breve considerazione. Quando parliamo di infrastrutture pensiamo ad edifici costruiti negli ultimi anni, ma non dobbiamo dimenticare che nelle zone di montagna e di media collina, che sono state quelle più colpite dal maltempo, le stalle sono in condizioni precarie e le

costruzioni spesso risalgono alla notte dei tempi. In molte zone le stalle sono crollate, sono morti gli animali e si è interrotta l'attività produttiva di quelle piccole aziende agricole.

Come possiamo andare a creare un contenzioso per appurare se una stalla era idonea oppure no? Io credo che così facendo daremmo la stura ad una serie di vertenze fra le Regioni e i coltivatori, per cui questi ultimi verrebbero oltremodo puniti senza che sia migliorata la situazione estremamente precaria in cui si trovano.

Capisco lo spirito del senatore Melandri che ha proposto l'emendamento; probabilmente egli si riferiva al Vigorelli o a situazioni simili, però bisogna tener conto anche del fatto che c'è una disseminazione enorme di strutture e di infrastrutture che, ripeto, risalgono alla notte dei tempi e che fino al giorno dell'evento calamitoso venivano usate in maniera normale, mentre l'ondata eccezionale di maltempo ha dimostrato la loro inadeguatezza, ma per questo non possiamo non rimborsare i danni che si sono determinati.

**PRESIDENTE.** Il senatore Melandri si è dunque riservato di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, di cui fare conoscere la formulazione alla Commissione in seguito.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 12 che, riformulato nel suo primo comma secondo le indicazioni della Commissione bilancio, così recita:

«Art. 12.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per lire 200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e, per lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "difesa del suolo".

All'onere di lire 30 miliardi, derivante dall'attuazione dell'articolo 9 della presente legge per l'anno 1985, e di lire 30 miliardi per ciascuno dei quattro anni successivi, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo i senatori Carmeno, Comastri, De Toffol, Margheriti, Gioino e Cascia hanno presentato un emendamento rivolto ad indicare la copertura finanziaria degli ulteriori stanziamenti richiesti dal Gruppo comunista.



Poichè le modifiche introduttive di tali stanziamenti non sono state accolte, l'emendamento risulta precluso.

DE TOFFOL. Signor Presidente, intervengo per annunciare l'astensione del Gruppo comunista su questo articolo, motivata non, evidentemente, in riferimento al fatto di dover recepire una indicazione della Commissione bilancio, ma dall'esiguità delle somme stanziare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12, di cui ho dato poc'anzi lettura.

**È approvato.**

«Art. 13.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno.

CASCIA. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno - la cui seconda parte è ripresa dall'articolo 1 - rifacendomi a quanto detto precedentemente nel corso del dibattito:

«La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, impegna il Governo:

ad incrementare gli stanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge relativa agli interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, in sede di assestamento di bilancio 1985, in relazione ai danni reali riportati dalle strutture agricole ed in particolare dalle colture arboree che risulteranno dagli accertamenti definiti effettuati dalle Regioni e trasmessi al Ministero dell'agricoltura».

(0/502/1/9)

MELANDRI. Signor Presidente, non so cosa dirà il Governo, ma l'espressione «in relazione» secondo me è equivoca e ambigua. Essa potrebbe infatti voler dire che tutti i danni dovranno essere adeguatamente indennizzati, il che a me pare non possa essere accettato dal Governo.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io apporterei due modifiche all'ordine del giorno. Anzichè «impegna il Governo ad incrementare», scriverei «a verificare la possibilità di incrementare gli stanziamenti previsti». E, dopo «in sede di assestamento del bilancio 1985», anzichè «in relazione ai danni reali riportati», scriverei «tenuto conto che per quella data sarà possibile disporre del quadro complessivo dell'entità dei danni». Non posso accettare una

dizione che impegni il Governo ad incrementare sicuramente lo stanziamento, perchè si tratterebbe di una cosa assolutamente aleatoria e per ora improbabile. Se vogliamo affermare qualcosa di più che una buona intenzione, cioè qualcosa di concreto e di reale, dobbiamo essere più cauti in relazione alle difficoltà di cassa che tutti conosciamo.

CASCIA. La preoccupazione del sottosegretario Santarelli può essere fugata dal fatto che nell'ordine del giorno si impegna il Governo semplicemente ad incrementare, mentre non viene quantificato l'impegno stesso; specialmente se accettiamo la seconda modifica da lui proposta.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Va bene, allora resta soltanto la seconda modifica ed in tal senso accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è dunque accolto dal Governo, con la sostituzione della seconda parte con la espressione: «tenuto conto che per quella data sarà possibile disporre del quadro complessivo dell'entità del danno».

CASCIA. Non insisto per la votazione, dichiarandomi soddisfatto dell'accoglimento da parte del Governo.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno presentato dal senatore Melandri. Ne do lettura:

«La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, invita il Governo:

a tener conto, in sede di applicazione della legge di interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, della necessità di preventivamente accertare che le strutture e infrastrutture oggetto dell'intervento siano state realizzate a regola d'arte e secondo criteri tecnici adeguati alle finalità perseguite».

(0/502/2/9)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'esame degli ordini del giorno è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.

DE TOFFOL. Credo che, dopo nove ore di discussione, sarebbe una mancanza di sensibilità verso tutti noi una dichiarazione di voto che non fosse breve.

Noi ci asterremo nella votazione su questo disegno di legge, pur riconoscendo che molte nostre proposte fanno ora parte integrante del disegno di legge che ci apprestiamo a votare. Il motivo per cui non possiamo votare a favore deriva innanzi tutto dall'esiguità dei fondi, in

riferimento alle esigenze che la problematica e la stessa gestione del provvedimento ci pongono. Non ci basta e non ci convince l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno con il quale esso si impegna ad incrementare la spesa; sentiamo che questo sarà un limite grave per l'applicazione delle disposizioni previste dal disegno di legge.

Ripeto, per questi motivi dichiariamo la nostra astensione pur riconoscendo gli aspetti positivi contenuti nel disegno di legge.

**MOLTISANTI.** Nel merito del provvedimento riguardante le disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche della passata stagione invernale e, in modo particolare, in riferimento alle calamità atmosferiche del dicembre 1984 e del gennaio 1985, intendo rilevare a nome del Movimento sociale italiano-Destra nazionale preliminarmente la inopportunità del ricorso ad una legge ordinaria per la realizzazione di interventi di emergenza quali quelli che l'eccezionale gravità degli eventi avrebbe suggerito e richiesto; ciò anche in relazione alla vastità del fenomeno che ha investito tutto il territorio nazionale senza risparmiare un lembo di terra. Quest'ultimo aspetto del fenomeno, pur essendo stato notato e condiviso da tutti, non sembra aver trovato sensibilità adeguata e favorevole presso il Governo.

È mancata forse la volontà politica di intervenire immediatamente attraverso la decretazione in modo da dare respiro e speranza all'intero comparto agricolo e alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, che risultano danneggiate. Naturalmente a questo punto si è deciso di approvare il disegno di legge in sede deliberante e non referente, perchè altrimenti i tempi sarebbero stati lunghi.

Anche se in fretta, devo dare atto al relatore, senatore Diana, dell'impegno con cui ha condotto i lavori di coordinamento per poter sintetizzare insieme, attraverso il comitato ristretto, il presente disegno di legge che andiamo ad approvare.

Devo inoltre rilevare, a nome del Gruppo che rappresento, l'urgenza assoluta dello stanziamento dei 320 miliardi (di cui 300 che riguardano l'agricoltura e 20 che riguardano l'industria). Ebbi già modo di sottolinearla sin dal 23 gennaio del 1985, quando il Ministro venne a riferirci sulle calamità atmosferiche verificatesi in tutta Italia. Debbo anche sottolineare il fatto che il Ministro dell'agricoltura è rimasto isolato: le sue richieste forse non sono state accolte dal Consiglio dei Ministri, come egli stesso ebbe a dichiararci.

I soldi si trovano per tutto, tranne che per l'agricoltura che è e rimane sempre la cenerentola dell'economia nazionale, quando invece dovrebbe veramente esserne la regina. Occorre quindi trovare delle soluzioni adeguate al fine di poter andare incontro a coloro che ancora all'agricoltura si dedicano con amore e con passione.

Ritengo comunque che quello che oggi si fa con l'approvazione di questo provvedimento non sia da considerare esaustivo; quando si conoscerà esattamente l'entità dei danni sono sicura che verranno adottati altri provvedimenti per andare incontro ai disastri subiti dagli agricoltori. Per quanto riguarda la sospensione del pagamento dei

contributi previdenziali ed assistenziali, noi avremmo più che altro voluto che questo provvedimento prevedesse l'istituto giuridico dell'esonero per le aziende che hanno subito le calamità atmosferiche e che hanno subito soprattutto un danno non inferiore alla perdita del 70 per cento del prodotto lordo vendibile. Crediamo infatti che quando il danno abbia raggiunto proporzioni elevatissime, sarebbe ben magro, o addirittura nullo, il beneficio della semplice sospensione del pagamento dei contributi, come è stato scritto nell'articolo 13. Ad un danno derivato dalla perdita quasi totale del prodotto dovrebbe corrispondere un beneficio reale che potrebbe conseguirsi soltanto con l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

D'altra parte, l'eccezionalità dell'evento è sufficiente da sola a giustificare la singolarità del beneficio dell'esonero, la cui applicazione avrebbe avuto il carattere della ristrettezza attesa l'eccezionalità tassativa della previsione normativa stessa. In altri termini il beneficio dell'esonero, come abbiamo proposto sin dal gennaio 1985, non si sarebbe assolutamente scontrato con i principi generali dell'obbligatorietà del pagamento delle imposte.

MELANDRI. Nonostante l'ora tarda, vorrei dare atto al Governo della flessibilità dimostrata nella circostanza, flessibilità che è certamente notevole in rapporto alle esigenze. Desidero anche dare atto con soddisfazione dell'impegno assunto con l'ordine del giorno che la nostra Commissione ha approvato all'unanimità, in rapporto all'eventuale completamento dell'intervento.

Per quanto riguarda il provvedimento nel suo complesso riteniamo che esso, pur con qualche pericolo di polverizzazione degli interventi, risponda sostanzialmente all'esigenza di mettere le imprese in grado di ricostituire le condizioni della loro produttività ed efficienza. Noi sappiamo, anche in relazione ai numerosi emendamenti presentati per l'aumento degli stanziamenti, che le esigenze non potranno essere tutte soddisfatte; ci rendiamo peraltro conto dei limiti nei quali ci troviamo ad operare e ci auguriamo si possa intervenire nei prossimi mesi, quindi non dilazionando troppo gli interventi, quando i danni saranno stati compiutamente accertati.

FIOCCHI. Intervengo brevemente, signor Presidente, per annunciare il voto favorevole del Gruppo liberale su questo provvedimento. Il disegno di legge che stiamo per approvare affronta in maniera organica i problemi causati dai danni inflitti dalle calamità atmosferiche all'agricoltura, ma anche alle imprese industriali. Per aver voluto abbracciare le problematiche di tutte le aziende colpite dalle calamità atmosferiche, siano esse agricole, ma anche industriali, confermo il mio voto favorevole, tenendo anche conto del fatto che il Governo ha accolto l'ordine del giorno con il quale si impegna ad esaminare la possibilità di aumentare i contributi previsti dal presente provvedimento, in rapporto alle esigenze emerse in seguito alle calamità stesse.

SCLAVI. Intervengo, signor Presidente, per esprimere il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico su questo provvedimento; mi dichiaro soddisfatto per quanto si è riusciti a concordare per il

reperimento delle risorse disponibili. Ringrazio inoltre il Governo ed il relatore Diana per il contributo fornito nel corso di tutto l'iter procedurale di questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 502, 1116, 1149 e 1155, che assumerà il seguente titolo: «Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590».

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 0,20.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. ETTORE LAURENZANO**